

particolare con le pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).

Per gli interventi realizzati a valere sulle suddette misure (M10, M11, M14 e M15) la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non sarà richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- Osservanza della condizionalità, dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento rispetto al greening

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sottomisure e tipi di operazioni dello sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, così come definite a livello nazionale dal vigente Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e a livello regionale dalle delibere della Giunta di recepimento annuale.

In particolare, i beneficiari di premi annuali previsti dal reg. (UE) n.1305/2013 in riferimento a:

- Art.21 lett. a) e b) investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (forestazione e imboscamento, allestimento di sistemi agroforestali);
- Art.28 pagamenti agro-climatico-ambientali;
- Art.29 agricoltura biologica;
- Art.31 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Art.33 benessere degli animali;
- Art.34 servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste

devono rispettare:

a. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

b. se applicabile, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c. se applicabile, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

d. se applicabile, altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità, che, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, suddiviso in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori: a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; b) sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; c) benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali.

Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o

alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. L'attività minima è stata individuata dall'art. 2 "definizioni" del DM 6513 del 18.11.2014, nonché dalle ulteriori disposizioni del decreto esecutivo 1420 del 26.02.2015 e smi.

Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al DM 3536 del 08.02.2016 e smi) e comunitaria, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi

In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale. Oltre ai requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e ambientali, occorrerà tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori svolgano nella propria azienda, dove pertinente, le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale. Per i dettagli relativi agli elementi di riferimento pertinenti (baseline) e alle modalità adottate per l'esclusione del doppio finanziamento si rimanda alla trattazione presente nelle singole misure e tipi di operazione interessate.

- Operazioni che generano entrate (art. 61, regolamento UE 1303/2013, e art. 65 paragrafo 8 regolamento UE 1303/2013)

Gli indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che generano entrate.

3 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PROGRAMMA

La strategia regionale per l'attuazione del PSR sarà attuata mediante tre tipologie di strumenti:

1. Progetti individuali, attivabili da un singolo beneficiario a carico delle singole misure/sottomisure/tipologie di intervento;
2. Progetti integrati, attivabili da un singolo beneficiario a carico di misure diverse, distinti in progetti integrati aziendali e progetti integrati territoriali;
3. Progetti collettivi, attivabili da più beneficiari su una o più misure, distinti in progetti collettivi di area e progetti collettivi di filiera. Nei Progetti integrati e collettivi saranno rispettate tutte le condizioni previste per ciascuna misura/sottomisura/tipologia d'intervento. Le modalità di attuazione

saranno definite in dettaglio nelle disposizioni generali che regolamenteranno le procedure di attuazione delle misure/sottomisure/tipologie d'intervento contenute nei bandi.

3.1 Progetti individuali

Si tratta di progetti che saranno proposti in rapporto alle misure/sottomisure/tipologie d'intervento che saranno attivate in funzione di quanto descritto nel capitolo 5.

La procedura, é stata opportunamente rivisitata rispetto alla programmazione precedente per eliminare le criticità emerse e attuare la massima semplificazione amministrativa possibile così come meglio specificato nel capitolo 15.

3.2 Progetti integrati

I progetti integrati permettono l'adesione a pacchetti di misure che il singolo beneficiario, pubblico o privato, può attivare per realizzare un'idea progettuale complessiva. L'obiettivo immediato è quello di rendere possibile, per un singolo beneficiario, la realizzazione di un programma complesso di interventi che risponda ad un disegno strategico coerente, potenziandone l'efficacia. I progetti integrati potranno essere attivati da un beneficiario privato quali il Progetto Integrato Competitività, il Progetto Integrato Giovani e il Progetto Integrato Multifunzionalità, oppure da un beneficiario pubblico quali il Progetto Integrati di Sviluppo Territoriale e il progetto integrato per l'Ambiente ed il Clima.

3.3 Progetti collettivi

I progetti collettivi permettono l'adesione a misure singole o pacchetti di misure da parte di più beneficiari, pubblici o privati, per realizzare un'idea progettuale complessiva che permette a più soggetti di raggiungere un obiettivo comune, realizzando economie di scala e/o amplificando i benefici conseguibili a livello individuale. I progetti collettivi potranno essere attivati per una singola misura (Progetti collettivi Agro-Silvo-Ambientali), o per più misure (Progetti collettivi di Filiera, Progetti collettivi per lo sviluppo rurale, Progetti collettivi per l'ambiente ed il Clima).

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F 10), in particolare nell'ambito delle Focus Area 2A e 3A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n.1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è stata completata un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante, già allo stato di avanzamento in cui si trova, hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli".

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

Strumenti Finanziari_1

- Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell’ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 all’articolo 65.
- L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all’articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.

Strumenti Finanziari_2

- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.

Strumenti Finanziari_3

- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Strumenti Finanziari_4

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

- Reg. (UE) n. 1305/2013, Titolo III, Capo I, Articolo 14
 - Reg. (UE) N. 1303/2013 (Fondi SIE) art.li dal 65 al 69
 - Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014
 - Direttive n. 2014/24/UE e 89/665/CEE]
 - D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) – “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.e s.m.i.
-
- per le operazioni fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE
 - Decreto Dirigenziale n. 8 del 02/03/2016 “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
 - Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto ha fatto emergere con forza il fabbisogno di investire nel rafforzamento del livello di competenze professionali sulle tematiche trasversali a supporto degli obiettivi generali della PAC, per il clima, l'ambiente e l'innovazione.

L'attivazione della misura persegue l'obiettivo generale di promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (Priorità 1), interessa trasversalmente tutte le linee strategiche del DSR ed è conseguibile attraverso l'attivazione delle Fa 1a), e 1c), comprendendo così le esigenze evidenziate nell'analisi dei fabbisogni. In particolare, contribuisce alla priorità 1 e in maniera diretta alle Focus area 1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali e 1.c - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, e indirettamente sulle altre priorità e focus aree. Persegue il raggiungimento degli obiettivi trasversali innovazione, ambiente, e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, e risponde prioritariamente ai fabbisogni F1 ed F2 e indirettamente agli altri fabbisogni così come indicato nel par. 5 “Descrizione della strategia” sottoparagrafo 5.2.

La partecipazione alle attività della misura costituisce, dove presente, criterio di obbligatorietà, priorità o premialità per l'accesso ai finanziamenti a valere sulle altre misure a cui fornisce un contributo trasversale.

Gli interventi riguardanti la formazione e l'informazione possono anche essere previsti nell'ambito delle

misure volte allo sviluppo della cooperazione tra le quali i gruppi operativi dei PEI (Partenariato europeo per l'innovazione) (artt. 35 e 53 Reg. 1305/13).

La misura potrà altresì formare gli operatori al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), nonché al rispetto della condizionalità.

La programmazione degli interventi avviene attraverso atti regionali.

Sono previste modalità nuove ed innovative (es. azioni dimostrative, visite,..) e metodologie che permettano di superare i limiti di partecipazione legati alla stagionalità dell'attività agricola anche attraverso la progettazione modulare che prevede l'impiego flessibile di moduli di apprendimento che hanno struttura, funzioni e ampiezza variabili ma formalmente e unitariamente definite.

Nell'ambito delle tematiche individuate la Regione Campania dettaglia i fabbisogni in termini di esigenze di formazione, informazione, e visite nel "Catalogo delle competenze". Il catalogo è costruito in coerenza con il PSR, ed in particolare con i fabbisogni e loro priorità individuate per la Regione Campania nell'analisi SWOT e nella strategia del PSR.

Gli interventi sono attuati tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che dettagliano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area, le tematiche previste nel Catalogo delle competenze, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione come previsti nel PSR.

La misura è realizzata attraverso prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione che dispongono di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 1.1: Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Prevede l'attivazione di corsi di formazione e workshop.

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

- **Tipologia di intervento 1.1.1: Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze**

Sottomisura 1.2: Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Prevede l'attivazione di attività dimostrative e azioni d'informazione.

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

- **Tipologia di intervento 1.2. 1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione**

Sottomisura 1.3 Sostegno alle visite di aziende agricole e forestali

Prevede l'attivazione di visite aziendali di breve durata.

La tipologia di intervento attivata è la seguente

- **Tipologia di intervento 1.3.1 Visite aziendali**

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'intervento è migliorare le professionalità degli operatori e quindi la loro occupabilità e competitività sul mercato del lavoro.

Il trasferimento delle competenze sarà realizzato, anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze, attraverso corsi di formazione e workshop:

- Corsi di formazione e aggiornamento: attività in presenza, in aula e in campo, e a distanza della durata di 12, 20, 50 e 100 ore;
- Workshop (laboratori e/o incontri tematici) della durata massima di 30 ore.

Sono esclusi i corsi che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei destinatari delle attività sarà data priorità a coloro per i quali esiste un impegno giuridicamente vincolante su altre misure del PSR 2014-2020 (in particolare ai sensi dell'art. 28(4) del reg. (UE) n. 1305/2013) se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare. In ogni caso i gruppi di destinatari saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG.

L'obiettivo concreto è quello di creare un sistema capace di soddisfare le reali esigenze degli operatori anche avvalendosi di percorsi e metodologie di formazione più partecipate che vanno al di là della convenzionale e mera trasposizione di nozioni.

La tipologia di intervento contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area “1a” e “1c” e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni come di seguito riportati nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1”:

Tabella “Descrizione tematiche 1.1” – parte prima		Indirizzo	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Tematiche specifiche. Attività di formazione e trasferimento di conoscenza degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PAUF operanti in zone rurali su:		Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione cambiamenti climatici adattamento medesimi	Innovazione
Competenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attraverso l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR. Campagna per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Competenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodoti e bioenergie (PSRF)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Competenze per valorizzare il passaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Competenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosivo), fittipatie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fittipatie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

Tabella “Descrizione tematiche 1.1” – parte prima

Tabella "Descrizione tematiche 1.1" – parte seconda		Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali			
Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Tematiche specifiche: Attività di formazione e addestramento di conoscenza degli addetti dei settori agricolo, silvostare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano DNI operanti in zone rurali su:	Rilascio	Ambiente			Innovazione	
			Diretta	Indiretta	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi		
Competenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi fitodepurativi.	F16	1a 1c	2a 4b 5e	X	X	X
Competenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climalteranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4c 5e	X	X	X
Competenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Competenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficientamento energetico	F19	1a 1c	5b	X	X	X
Competenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sostegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle Filere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Competenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Competenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale ed eco-certificazione	F22	1a 1c	2a 5c 6a	X	X	X
Competenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale,...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a 6c	X		X
Competenze per migliorare l'utilizzo degli strumenti offerti dai web nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F25	1a 1c	6c			X

Tabella "Descrizione tematiche 1.1" – parte seconda

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)
- Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

- Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all’accreditamento delle strutture formative
- D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione criteri generali per l’accreditamento
- Dlgs 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.
- Legge Quadro 845/78 e smi (legge-quadro in materia di formazione professionale)
- Legge Regionale n. 14/09 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” e smi
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell’art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del costo “ora di formazione/allievo” formulato in sede di gara sono:

- spese per attività di progettazione e coordinamento;
- compensi del personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
- spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;
- spese di hosting per i servizi di e-learning;
- spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate nello specifico corso di formazione;
- spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative;
- acquisti materiale di consumo;

- spese di funzionamento
- spese viaggi e soggiorno dei partecipanti

Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13. per eventuali affidamenti in house.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di formazione e trasferimento di conoscenze che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura.

Per i soggetti "beneficiari" la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, in caso di affidamento esterno del servizio, saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma, sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, e riconducibili a:

- caratteristiche del beneficiario in termini di capacità (personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
- grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.1"
- qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati;
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio.

Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto regime SA.44612 (2016/XA) e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio nel caso delle medie imprese- 70 % del costo del servizio nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l’attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l’AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d’asta attraverso l’adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo.

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l’adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L’AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -l’indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di formazione e trasferimento di competenze. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino il percorso scolastico e formativo, l’esperienza professionale maturata e le attività svolte nell’ambito di iniziative di formazione e trasferimento di competenze.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto l’attività non è prevista nel tipo di operazione.

8.2.1.3.2. 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli interventi afferenti a questa tipologia di intervento si applicano all'intero territorio regionale e riguardano:

- realizzazione di azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso attività dimostrative sessione pratica per illustrare una tecnologia, l'uso di un macchinario nuovo o significativamente migliorato, di un nuovo metodo di protezione delle colture o di una tecnica di produzione specifica (giornate dimostrative in campo, presso aziende o enti di ricerca ecc.);
- azioni di informazione riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione delle PMI, al fine di trasferire al gruppo target conoscenze rilevanti per il loro lavoro (pubblicazioni tematiche e/o specialistiche diffuse, incontri informativi, convegni, seminari divulgativi, partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, newsletter, materiale informativo).

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità a coloro che hanno avuto approvato il finanziamento su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area 1.a e 1.c e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni di seguito riportati nella tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2".

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Ritorno	Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Conoscenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Conoscenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Conoscenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di ri-localizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attraverso l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Conoscenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Conoscenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotto delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche e rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotto e bioenergie (PSR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Conoscenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Conoscenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Conoscenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione, fitopatie coltivalzioni, incendi boschivi)	difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatie e nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.2.1 - parte 1

Tabella Descrizione tematiche specifiche 1.2 - Parte seconda

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Priorità/ Focus Area			Obiettivi trasversali		
		Ribaltografo	Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Conoscenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	Interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi	F16	1a 1c	2a 4b 5a	X	X	X
Conoscenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climalteranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4b 4c 5a	X	X	X
Conoscenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Conoscenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	Introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficientamento energetico	F19	1a 1c	6a	X	X	X
Conoscenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sostegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle filiere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Conoscenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	Introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale ed eco-certificazione	F22	1a 1c	2a 5c 6a	X	X	X
Conoscenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di Internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a	X		X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.2.1 - parte 2

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 1306/13 (regolamento orizzontale)
- DM. 22.01.2014 (Piano d' Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di attività dimostrative e azioni di informazione selezionati con procedure di evidenza pubblica dalla Regione Campania per capacità ed esperienza, dotati di personale qualificato e con regolare formazione

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata attività di informazione o azione dimostrativa sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del costo del servizio di attività dimostrative e azioni di informazione formulato in sede di gara sono:

- spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
- partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni;
- realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi
- spese per i compensi dei relatori (esperto, divulgatore, addetto alle operazioni dimostrative ecc.) comprese le relative spese di trasferta;
- noleggio o costo d'uso per mezzi di trasporto, strumenti didattici e informatici, macchine e strumenti dimostrativi;
- utilizzo strutture esterne;
- costi d'investimento strettamente correlati e in quota parte, alle attività di dimostrazione e realizzati in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.
- coordinamento organizzativo;
- realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- costi per il personale;
- spese di funzionamento.

Tali categorie di costi saranno applicate esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13 per eventuali affidamenti in house.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di attività dimostrative e azioni di informazione che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura. Per i soggetti la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata

dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo

Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma e sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e sono riconducibili a:

- caratteristiche del beneficiario in termini di capacità (personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto, ecc.) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
- grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni ed alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2";
- qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati;
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio .

Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA) e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio nel caso delle medie imprese - 70 % del costo del servizio nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche
R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio anche immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione/affidamento saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un

giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica - Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto
M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l’adozione di azioni formative ad hoc
M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L’AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di trasferimento di conoscenze. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino il percorso scolastico e formativo, l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di iniziative di trasferimento di conoscenze.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto l'attività non è prevista nel tipo di operazione.

8.2.1.3.3. 1.3.1 visite aziendali

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere programmi di visite aziendali di breve durata (da 1 a 7 giorni) anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze. Mira ad accrescere le conoscenze /informazioni, su buone pratiche aziendali tramite la conoscenza diretta del partecipante di un'altra realtà imprenditoriale in ambito UE anche al fine di confrontarsi sui metodi e sulle tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili, sui vantaggi legati alla diversificazione aziendale, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità a coloro che hanno avuto approvato il finanziamento su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare.

L'obiettivo concreto è quello di creare un sistema capace di soddisfare le reali esigenze degli operatori rurali in coerenza con i maggiori fabbisogni della Regione Campania (in particolare ai sensi dell'art. 28 (4) del reg. (UE) n. 1305/2013) anche avvalendosi di percorsi e metodologie di formazione più partecipate che vanno al di là della convenzionale e mera trasposizione di informazioni.

La tipologia di intervento contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area "1a" e "1c" e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni come di seguito riportati nella tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3":

Nell'ambito delle tematiche individuate la Regione Campania attiva le iniziative coerenti con il "Catalogo competenze" costruito attraverso un percorso partecipato con gli stakeholder territoriali che sviluppa in dettaglio i fabbisogni in termini di esigenze di formazione, informazione, e visite.

Gli interventi sono attuati tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che specificano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area, le tematiche dettagliate nel Catalogo le competenze, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione.

Il trasferimento delle conoscenze/informazioni delle migliori pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, pratiche di diversificazione agricola, sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie, miglioramento della resilienza nelle foreste sarà realizzato, anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze, con programmi di visite aziendali che avranno una durata non superiore a sette giorni.

Ambiti di intervento (ai sensi dell'art. 3 Reg. Attuazione 807)	Tematiche specifiche: Programmi di visite interaziendali e forestali di breve durata per accrescere la base di conoscenze/informazioni degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali delle migliori prassi relative a:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
			Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili	metodi di produzione agricoli e silvicoli per l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale	F16	1a 1c	5a	X	X	X
Sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'adozione dei sistemi di certificazione e l'introduzione delle TIC	F3	1c	2a 3a 6a	X	X	X
Diversificazione agricola	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi	F4	1c	2a 6a	X	X	X
Miglioramento della resilienza delle foreste	metodi di produzione agricoli e silvicoli a basso impatto	F13	1c	4a	X	X	X

figura 1.3.1. tematiche specifiche e ambiti di interventi

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. Delegato (UE) N. 807/2014
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. In grado di erogare servizi per l'organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e forestali. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata visita aziendale sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del costo della visita aziendale formulato in sede di gara sono:

A. Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell'operazione, in particolare:

- spese di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
- spese per attività di ideazione e progettazione, coordinamento;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
- spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di trasferimento di conoscenze;
- noleggio ed uso macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;
- spese di funzionamento.

B. Spese sostenute per i partecipanti tra cui:

- spese di viaggio;
- spese di soggiorno.

Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13. per eventuali affidamenti in house.

Si precisa che non si utilizzerà il sistema dei costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite il sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di formazione e trasferimento di conoscenze che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui

fondi comunitari in agricoltura. Per i soggetti la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo. Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma e sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.

I principi di selezione in base a cui sono valutati programmi di visita sono riconducibili a:

- grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3";
- eccellenze tecniche, didattiche, logistiche ed operative dei progetti di visita; (completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati);

- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio.

Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA) e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio .
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio nel caso delle medie imprese. - 70 % del costo del servizio nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende

mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di organizzazione di visite aziendali finalizzate al trasferimento di conoscenze/informazioni. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di organizzazione di visite aziendali finalizzate al trasferimento di conoscenze/informazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Visite aziendali potranno avere una durata massima di 7 giorni.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione “*Verificabilità e controllabilità*” delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* delle singole tipologie di intervento.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione "*Verificabilità e controllabilità*" delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le attività possono essere svolte solo da soggetti e organismi selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Campania alla fornitura di servizi di organizzazione di visite alle imprese agricole, finalizzati al trasferimento della conoscenza. Vengono valutate solo le proposte presentate dai fornitori idonei.

Le visite aziendali e forestali potranno essere giornaliere o anche di più giorni (massimo 7)

I programmi delle visite aziendali e forestali potranno riguardare:

- metodi e tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili;
- la diversificazione aziendale;
- sviluppo nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;
- miglioramento della resilienza delle foreste.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.15
- • Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7
- • Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1
- • Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto, la misura risponde al seguente fabbisogno prioritario:

F01 "Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza"

Attraverso la consulenza si punterà in particolare alla diffusione dell'innovazione nelle imprese agricole e negli altri destinatari della misura, puntando altresì a sviluppare e poi a consolidare reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza, in rapporto sinergico e strategico con gli interventi programmati per la misura 16.

Ma la misura 2 contribuisce a soddisfare anche i fabbisogni: F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23 e F25, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze sui temi e sugli argomenti specificati nelle sottomisure 2.1 e 2.3 sui temi di maggiore attualità, tra cui in primo luogo quelli di carattere ambientale e di convenienza all'adesione ai sistemi di prevenzione dai danni, in sinergia e complementarità con il programma nazionale (gestione del rischio), in coerenza con l'analisi SWOT e la strategia del PSR.

Nel contesto della programmazione strategica i servizi di consulenza rappresentano una misura orizzontale rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale.

Soprattutto la misura contribuisce alla Priorità 1 con specifico riguardo alla Focus Area 1A.

Ma la misura, in quanto trasversale, può contribuire al soddisfacimento anche di altre FA, tra cui la 1B, agevolando la costituzione di solidi rapporti tra imprese e ricerca, la 1C per ottimizzare i processi di trasferimento delle conoscenze. Per le altre priorità, la misura 2 soddisfa la FA 2A, incoraggiando gli operatori ai necessari investimenti aziendali, la 2B aiutando i giovani imprenditori nell'avvio della loro attività, la 3A per convincere le imprese ad aderire ai regimi di qualità certificata, la 4A per promuovere la biodiversità, la 4B e la 4C attraverso la consulenza rispettivamente all'irrigazione e alla gestione del suolo,

le 5A 5C 5D 5E per favorire la crescita di competenze aziendali e fornire supporti decisionali nell'adottare l'impiego efficiente delle risorse naturali nella pratica agricola (risorse idriche, impiego energetico favorendo l'utilizzo di quelle rinnovabili, emissioni gas serra, sequestro carbonio nei suoli). Inoltre, soddisfa la 6A perché contribuisce a favorire la diversificazione produttiva e la costituzione di piccole imprese.

La misura concede un sostegno ai beneficiari con l'obiettivo di:

- aiutare gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, ad utilizzare servizi di consulenza aziendale per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle loro imprese e il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- incentivare la partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali ad attività di consulenza finalizzata ad accrescere la produttività del lavoro, la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle produzioni e l'uso sostenibile delle risorse, i principi generali della difesa integrata, anche in coerenza con la strategia nazionale del PQSF e con gli strumenti e programmi regionali in materia forestale;
- promuovere la formazione dei consulenti.

La misura si pone, inoltre, l'obiettivo di migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, perseguendo, nello stesso tempo, gli obiettivi tematici trasversali, quali: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. La consulenza va considerata come un supporto alle aziende (basato sui fabbisogni propri degli agricoltori, dei giovani agricoltori o degli altri gestori del territorio nella Regione) per conseguire tali obiettivi e ciò presuppone, per chi presta il servizio, il possesso di competenze specialistiche avanzate negli ambiti indicati nell'art. 15 del Reg. UE 1305/2013.

La consulenza dovrà altresì agevolare gli operatori agricoli al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Gli interventi inerenti la consulenza hanno un'efficacia ancora maggiore laddove contribuiscono a rafforzare i legami tra le imprese e la ricerca e in particolare se sono attuati con approccio integrato nell'ambito dei gruppi operativi del PEI.

Un aspetto essenziale della misura è quello di garantire un adeguato livello di aggiornamento delle competenze dei tecnici che esplicano la funzione di consulenti, attraverso specifici percorsi formativi.

La misura si articola in due sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Tipologia di intervento 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti

Tipologia di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

8.2.2.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.1 è programmata per innalzare la competitività delle imprese agricole e forestali attraverso il sostegno ad azioni tese allo sviluppo di un adeguato servizio di consulenza aziendale, consistente in prestazioni tecnico-professionali. Il servizio è svolto per affrontare problematiche aziendali specifiche, ma in generale per migliorare le prestazioni economiche delle imprese e la sostenibilità ambientale.

L'erogazione dei servizi di consulenza è fornita da autorità ed organismi, selezionati con bandi pubblici in conformità con la vigente normativa sugli appalti pubblici, ai destinatari dell'intervento, che sono: imprenditori agricoli, giovani agricoltori, altri gestori del territorio, operatori di aree forestali e imprenditori delle PMI insediate nelle aree rurali e nelle aree montane per la gestione e valorizzazione economica e ambientale delle risorse agricole e forestali, con i quali gli organismi sottoscrivono appositi accordi o protocolli di consulenza.

I prestatori dei servizi di consulenza, che sono i beneficiari dell'intervento, devono dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali e risorse in termini di tecnici qualificati e regolarmente formati, con esperienza nell'ambito di consulenza e affidabilità nei settori in cui è prestata la consulenza. Rilevanza particolare sarà data, in sede di selezione dei consulenti, alla preparazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali e alle pratiche agroambientali compatibili con l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti al sistema climatico.

I contenuti prioritari della consulenza saranno in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti ambiti, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013:

- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole;
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

- rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

La consulenza potrà essere rivolta, inoltre, alle seguenti tematiche:

- il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla tutela del territorio (incendi boschivi, emergenze fitosanitarie, dissesto idrogeologico, ecc.);
- il rispetto e l'adozione dei requisiti di attuazione dell'art. 11 della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- la mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- la resilienza, la biodiversità e la protezione delle acque (Reg. (UE) 1307/2013);
- l'innovazione di tipo organizzativo di processo e/o di prodotto, la competitività, l'integrazione di filiera, l'orientamento al mercato, lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- il primo insediamento.

Per gli operatori forestali, la consulenza deve coprire, come minimo: gli obblighi relativi alla Direttiva 92/43/CE, alla direttiva 2009/147CE e alla direttiva 2000/60/CE.

La consulenza prestata alle PMI verterà su questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 2009/147/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Regolamento (UE) n. 702/14 artt. 39 e 46;
- Regime di aiuto SA.49209 (2017/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati, selezionati nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 15 (3) del Reg. UE 1305/2013.

I destinatari dell'intervento, che sono gli imprenditori agricoli, silvicoltori, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13 il costo sostenuto per fornire un determinato servizio di consulenza sarà pari al costo ammissibile definito dall'offerta unitaria presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica.

Nel caso di eventuali contratti in house, saranno riconosciuti i costi sostenuti per fornire il servizio di consulenza: remunerazione dei consulenti, missioni, materiali e supporti necessari per erogare la consulenza, e altri costi direttamente legati al servizio di consulenza. Le spese generali sono riconosciute entro il limite fissato al capitolo 8.1

Per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà d'applicazione il Regime di aiuto SA.49209 (2017/XA)

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di consulenza, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali destinatari dell'intervento. In ciascun progetto sono indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico, le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio, il territorio interessato, la previsione di sottoscrivere accordi con i destinatari del servizio, i costi.

L'organismo da selezionare dovrà dimostrare il possesso di comprovata capacità ed esperienza, con capacità professionali a livello teorico e pratico-operativo sulle tematiche di interesse. Esso dovrà essere dotato di uno staff tecnico adeguato ai servizi offerti e ai temi della consulenza, in termini di qualifica del personale con titolo di studio riconosciuto dallo Stato Membro, tale da consentire l'effettiva erogazione di un servizio orientato a risolvere specifiche esigenze degli operatori agricoli o forestali o titolari di PMI.

L'organismo dovrà altresì garantire la formazione e aggiornamento costante dei tecnici dello staff sui temi specifici dei servizi erogati. Il mantenimento delle capacità tecnico-amministrative e strutturali deve essere garantito per tutto il periodo di attuazione della misura.

I soggetti che erogano il servizio di consulenza non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Il servizio dovrà concludersi con la redazione, da parte dell'organismo selezionato, di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e che consenta la verifica della soddisfazione del fabbisogno espresso dall'impresa.

Qualora i destinatari dei servizi di consulenza non rientrino nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI sarà di applicazione il regime SA.49209 (2017/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del Reg. 702/14.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta.

I beneficiari nell'ambito della misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte in conformità

con la vigente normativa sugli appalti pubblici.

Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo. Tale procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D. lgs. 50/2016, verrà attivata solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Tale modalità è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti relativi ai potenziali beneficiari, di cui al punto 8.2.2.3.2.4. (Beneficiari).

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le operazioni comprese nell'art. 42 del TFUE il sostegno è erogato nella misura pari al 100% della spesa ammissibile, con un limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza pari ad euro 1.500,00. L'importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale fornita e ai contenuti della consulenza erogata. E' ammessa una spesa massima di € 1500 per azienda destinataria per anno.

Per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà d'applicazione il regime di aiuto SA.49209 (2017/XA) e si seguiranno le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione

del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l’attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l’Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d’asta attraverso l’adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l’adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L’AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rilevata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul

portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'aggiudicazione della gara verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio.

Il prestatore del servizio di consulenza deve:

- possedere uno staff tecnico con esperienza e capacità professionali sulle tematiche della consulenza (titoli di studio adeguati, anni e tipo di esperienze professionali maturate);
- possedere adeguati requisiti in termini di tipi di servizi erogati, esperienza e attività professionale, con riferimento ai servizi di consulenza in agricoltura;
- impegnarsi a partecipare agli aggiornamenti formativi della Regione e degli altri soggetti autorizzati;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.3 è rivolta alla formazione dei tecnici consulenti che operano nell'ambito della sottomisura 2.1.

La finalità è quella di prevedere percorsi didattici che consentano l'elevazione della conoscenza specifica dei partecipanti sulle tematiche oggetto della consulenza, così come riportate negli ambiti di trattazione della 2.1, in coerenza con gli obiettivi specifici delle Focus Area.

La tipologia di intervento della presente sottomisura è il sostegno alla prestazione di servizi di formazione ai tecnici consulenti sulle tematiche oggetto di trattazione della sottomisura 2.1 da parte di enti ed organismi, pubblici o privati.

La sottomisura è attuata per mezzo di bandi pubblici per la selezione di enti e progetti di formazione rivolti ai consulenti di cui alla sottomisura 2.1. I beneficiari della presente sottomisura sono selezionati seguendo procedure trasparenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, aperti ad organismi pubblici e privati. La selezione si baserà su un sistema a punteggio con la previsione di un punteggio minimo e la soglia al di sotto della quale l'istanza non sarà selezionata. Le qualifiche minime che dovranno possedere i beneficiari sono relative alle competenze professionali e alla qualità dell'offerta formativa.

L'intervento comprende attività formative e di aggiornamento (in presenza e e-learning) su argomenti specifici e generali, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire ai destinatari dei servizi di consulenza. Le attività formative potranno prevedere anche forme di apprendimento on line, mediante l'uso di tecnologie multimediali, visite didattiche e di studio, stages.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 1107/2009;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.l.vo 14 agosto 2012, n. 150;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punto 3.6.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di formazione di tecnici consulenti, pubblici e/o privati, Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, selezionati nel rispetto delle modalità previste dal Reg. UE 1305/2013.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del prezzo "ora di formazione/allievo" formulato in sede di gara sono:

- spese per attività di progettazione e coordinamento;
- compensi del personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;
- spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;

- spese di hosting per i servizi di e-learning;
- spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente usate nello specifico corso di formazione;
- spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative;
- acquisti materiale di consumo;
- spese generali (funzionamento)
- spese viaggi e soggiorno dei partecipanti

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto esecutivo di formazione, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali destinatari dell'intervento. In ciascun progetto sono indicate, a fronte delle tematiche da trattare: lo staff tecnico-formativo (con dimostrata esperienza e capacità professionale sui temi della consulenza), le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio formativo, i costi.

La specifica competenza tecnico scientifica dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. Il curriculum dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Tali condizioni si intendono soddisfatte a seguito della selezione del soggetto aggiudicatario.

Non sono ammesse ai benefici della misura:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei beneficiari è operata con obiettività, trasparenza ed equità.

A tal fine si applicano le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di gara, sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta anche con riferimento ai temi della consulenza.

Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

Tale procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del D. lgs. 50/2016, verrà attivata solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Inoltre, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

Tale modalità è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti relativi ai potenziali beneficiari, di cui al punto 8.2.2.3.2.4. (Beneficiari).

In ogni caso, si applica l'art. 49, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono ammesse a contributo il 100% delle spese riferibili direttamente al costo delle attività formative, pari al costo ammissibile definito dall'offerta unitaria oggetto di aggiudicazione della gara pubblica.

L'importo di spesa ammessa a finanziamento per la formazione dei consulenti è pari ad un massimo di 200.000 euro per triennio, per singolo beneficiario.

Gli aiuti recati dalla sottomisura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.2.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e

trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG garantirà la tracciabilità dei dati delle domande di pagamento predisponendo appositi manuali operativi e/o liste di controllo

M10 – A fronte della criticità rilevata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione

Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nell'eventualità di contratti in house si avranno come riferimento, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. b e comma 5 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013, i costi standard definiti nell'ambito del Programma operativo POR FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il prestatore del servizio deve:

- possedere uno staff tecnico e corpo docente con esperienza ed affidabilità sulle tematiche della consulenza previste dalla tipologia di intervento;
- diploma di laurea pertinente con le materie oggetto della consulenza oppure diploma di scuola media superiore con provata esperienza lavorativa quinquennale nell'assistenza tecnica o nella consulenza in uno degli ambiti di consulenza;
- attestati di frequenza a corsi di formazione svoltisi negli ultimi cinque anni;
- attestati di aggiornamento degli esperti componenti dello staff sui temi oggetto di consulenza, conseguiti negli ultimi cinque anni;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. *Informazioni specifiche della misura*

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Nessuna

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.16
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Art.4
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è tesa a incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di qualità indicati dall'articolo 16 del Reg.(UE) 1305/2013.

In particolare, i regimi di qualità che la Regione Campania intende sostenere sono quelli indicati all'articolo 16 del REG.(UE) 1305/2013 e quelli di cui all'allegato 1 del TFUE.

--- LETTERA A) istituiti da regolamenti e disposizioni di seguito riportati:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicolo aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, (cfr. settore vitivinicolo)

--- LETTERA B) relativi ai regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari **riconosciuti a livello nazionale**

- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 , art. 2 comma 3 sui *Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata*.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 riguardante la *Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale*

--- LETTERA C) relativi ai regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione

- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura e le carni bovine; (DM 30/08/2010 e s.m.i);

Il sostegno previsto per agevolare l'agricoltore in tale passaggio - che comporta vincoli e oneri aggiuntivi non sempre riconosciuti dal mercato - risulta determinante per accrescere sia il numero dei partecipanti ai sistemi di qualità che l'offerta di prodotti così certificati. Analogamente, il sostegno delle attività di informazione e promozione risulta sinergico per stimolare la crescita della domanda di tali produzioni da parte dei cittadini fornendo tutti gli elementi conoscitivi sulle caratteristiche qualitative, la sicurezza alimentare e la provenienza delle produzioni, illustrando e tracciando il processo produttivo e i controlli imposti dai sistemi di qualità riconosciuti. In una ottica di trasparenza la misura tende a migliorare il rapporto fra i vari attori della filiera agroalimentare ed i consumatori, avvicinandoli attraverso una più ampia informazione sui metodi di produzione, sulla provenienza dei prodotti, sui controlli previsti per la certificazione della qualità. Il sostegno previsto sia per l'adesione ai sistemi di qualità che per le correlate attività di promozione e informazione è direttamente connesso alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto, facendo leva sull'elemento qualità dell'offerta, si migliora il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, le opportunità di lavoro e l'economia delle zone rurali. La Misura, utilizza la qualità e offre pertanto un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

F07 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali

F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale

F06 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Area

*La misura contribuisce direttamente alla focus area 3A **migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.***

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Area

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area:

*2A: **migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;***

*6A: **favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione***

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce indirettamente all'obiettivo innovazione poiché l'adozione di marchi certificati induce l'agricoltore, singolo o associato, ad adottare processi e strumenti gestionali innovativi riguardanti anche le forme di commercializzazione dei prodotti a marchio al fine di mantenere la competitività aziendale.

La misura attiva le seguenti sottomisure:

- **Sottomisura 3.1: Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.**
- **Sottomisura 3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno**

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi sono:

- Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i propri prodotti / processi aderendo a regimi di qualità certificata.
- Favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i produttori singoli e associati che operano all'interno di sistemi di qualità delle produzioni.

La tipologia di intervento concorre in modo specifico alla Focus Area 3A e prevede un sostegno, per un massimo di 5 anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, all'iscrizione e al mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

L'incentivo, in conformità all'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, è concesso solo ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Erogazione di un contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura sarà applicata in conformità e coerenza alle norme di cui al par. 8.2.3.2. e inoltre:

- L.R. n. 10 del 3 agosto 2013 - Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani
- L.R. n. 7 del 16 aprile 2012 – Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura per la tipologia di intervento sopra descritta sono:

- agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- associazioni di agricoltori

Per associazioni di agricoltori si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci e riguardano i costi sostenuti solo a livello dei singoli produttori che partecipano per la prima volta ad uno o più dei regimi di qualità sovvenzionati. I costi che le associazioni di produttori potrebbero sostenere, nello svolgimento del loro ruolo di intermediari, non sono tuttavia ammissibili:

- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli.
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

Le spese annuali di cui ai puntini precedenti sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di domanda di adesione al sistema di qualità tranne i costi di iscrizione che sono ammessi solo per la prima volta nel rispetto del massimale di € 3.000,00 per azienda per anno come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE)

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

Caratteristiche del richiedente:

- Essere agricoltore attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità descritti al paragrafo **8.2.3.2**. Il sostegno è eleggibile dalla presentazione della domanda per un massimo di cinque anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di aiuto.

Non sono ammissibili le domande degli agricoltori che già partecipano ad un regime di qualità.

- Le associazioni di agricoltori riconosciute devono avere tra i propri soci agricoltori attivi così come definiti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 che partecipano per la prima volta al regime di qualità di che trattasi.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi:

1. tipologia di beneficiario, (giovane agricoltore e agricoltori associati: punteggio più elevato) ;
2. regime di qualità eleggibile (per nuovi regimi di qualità)
3. adesione contemporanea alla sottomisura 3.2.
- 4- regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione. Tale limite di 5 anni è per beneficiario e per regime.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

--

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura
--

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura
--

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

<p>I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ammissibili conformi ai requisiti di cui all'art. 16, paragrafo 1 lettere a), b) del Reg. UE n. 1305/2013 sono i seguenti:</p> <p>1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (art. 2 comma 3 della Legge 3 febbraio 2011 n. 4</p> <p>Descrizione: Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata di cui alla medesima legge del 3 febbraio 2011, art. 2 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2) Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.</p> <p>Descrizione: Il sistema individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla regolamentazione dell'Unione Europea e nazionale del settore zootecnico. La principale disposizione di riferimento è il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 e successive modificazioni.</p> <p>3) DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe “ e sulle “iniziative finalizzate all’adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane</p> <p>Descrizione: Il sistema è una certificazione concessa a prodotti del sistema agroalimentare campano al fine</p>

di assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il sistema sarà avviato se conforme agli Orientamenti dell'UE sui regimi facoltativi di certificazione.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.3.2. 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 , paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con la misura 3.1 permettendo il riconoscimento da parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni, favorendo, al contempo, l'associazionismo come elemento di concentrazione di offerta.

Le attività di informazione e promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.

Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi dei prodotti tutelati dai regimi di qualità specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione generale della misura.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente;
- azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema di controllo dei prodotti;
- favorire l'integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori nell'ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici;
- favorire l'integrazione di filiera.

Azione di informazione e promozione (rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite una maggiore conoscenza; sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi comunitari dei prodotti di qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari

(caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza igienica/sanitaria, metodi di produzione, l'etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario, aspetti nutrizionali, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritti, nonché le valenze storico-tradizionali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; valorizzazione dei prodotti di qualità per indurre gli operatori economici e/o i consumatori all'acquisto attento e responsabile di un determinato prodotto.)

Contribuisce direttamente alla focus area 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da azioni di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 3.1. specificati al paragrafo 8.2.3.2. Descrizione generale della misura

Contributo in conto capitale determinato entro l'importo massimo previsto.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è collegata al quadro normativo dell'Unione Europea, nazionale e regionale di cui alla sottomisura 3.1 riportata al punto 8.2.3.3.1.11 - Informazioni specifiche della misura

Inoltre la sottomisura è collegata alla seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi Terzi.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. n. 234/79, (CE), n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

“Associazioni di Produttori”.

Per “Associazioni di Produttori” si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, multimediali ed altri);
- realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale
- realizzazione e sviluppo di siti web
- gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;
- realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;
- acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici;
- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
- campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento climatico
- spese generali, comprese quelle necessarie per l'organizzazione e il coordinamento delle diverse azioni in progetto, entro i limiti definiti nel capitolo 8.1.

Tutto il materiale d'informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate dovrà essere conforme alla normativa UE e nazionale.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) n.1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio Regionale

Le condizioni per partecipare alla sottomisura:

1. Associare un numero di operatori certificati pari ad almeno:

- il 20% del totale per prodotti di qualità con meno di 20 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 3 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;
- 15% del totale per prodotti di qualità tra 20 e 50 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 4 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore;
- 10% del totale per prodotti di qualità tra 51 e 100 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 8 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;
- oltre 10 operatori per prodotti di qualità con più 100 operatori complessivamente certificati

Il dato decimale si approssima all'unità superiore. Il numero complessivo degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto è riportato nel bando della sottomisura.

2. La spesa complessiva indicata dal progetto- IVA inclusa solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale – deve essere:

\geq € 30.000,00 ;

\leq € 700.000,00;

\leq al 30% del fatturato complessivo rappresentato dall'Associazione di produttori beneficiari, fermo restante l'importo minimo di € 30.000,00 e quello massimo di € 700.000,00

3. Il progetto deve prevedere esclusivamente azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 – elencati nel bando della sottomisura 3.1 – e che sono indicati nella domanda di partecipazione alla sottomisura.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche del richiedente : (maggiore % degli operatori aderenti sul totale degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto)
- Caratteristiche aziendali/territoriali : uso dei terreni agricoli e delle produzioni confiscate alle mafie, possesso di altre certificazioni tipo EMAS, ISO GLOBAL GAP, produzioni interessate da fenomeni contingenti di crisi, utilizzo in abbinamento con altre misure del PSR e in coerenza con le priorità 2 e 3.

- caratteristiche tecnico-economiche del progetto: ricorso a tecnologie innovative; integrazione con le iniziative regionali; ambito locale o extraregionale degli interventi.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale massima di aiuto in conto capitale è del 70%, calcolata sulla spesa ammissibile per le attività di informazione e promozione.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono quelli riportati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre, si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali.

In ogni caso, nella programmazione 2014-2020 per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si tiene conto dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013, che sono i seguenti:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.1 sono i seguenti:

- effettiva adesione ad un regime ammissibile al sostegno;
- adesione al sostegno per oltre 5 anni;
- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;
- mancato trasferimento del sostegno ai singoli agricoltori nel caso di presentazione della domanda di aiuto da parte di associazioni;

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.2 sono dovuti:

- effettiva presenza fra gli associati ai beneficiari specificati al paragrafo 8.2.3.3.2.4. di produttori/operatori attivi regionali aderenti al sistema di qualità con produzione certificata che si intende promuovere ;
- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;
- diffusione di materiale info-promozionale non conforme;
- realizzazione di azioni di informazione e di promozione riguardanti una singola impresa/ marchio commerciale privato.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

"M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.1 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (via banche dati regionali o Organismi di controllo);

Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto
- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria
- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)

Massimale annuo:

- verifiche effettuate sul singolo beneficiario attraverso il sistema informativo OP
- verifica anche in caso di pagamento della fattura da parte dell'associazione verificando che i criteri di riparto della spesa sul singolo beneficiario siano rispettati.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.2 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori/operatori al pertinente sistema di controllo che aderiscono al

enti (presenza su libro soci e possesso produzione certificata da ente di certificazione, banche dati regionali o Organismi di controllo); Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto
- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)
- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)
- preventiva autorizzazione di conformità del materiale info-promozionale;
- esclusione dei marchi commerciali dal materiale info-promozionale e dagli interventi promozionali e informativi programmabili escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto e che, se presente, deve risultare secondaria e trascurabile rispetto al prodotto di qualità promosso.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità applicabili per la scheda di misura sono quelli indicati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Il PSR non prevede di avvalersi dei regimi facoltativi conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* -- Art. 17 paragrafo 1 lettere a), b), c), d) *Investimenti in immobilizzazioni materiali* – Art 45 *Investimenti* – Art. 46 *Investimenti per l'irrigazione*;
- *Regolamento delegato* (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 13 *Investimenti*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
- *Regolamento delegato* (UE) n. 480/2014

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR per il rilevante ruolo svolto nell'attuazione delle linee strategiche di sviluppo rurale in quanto tende a favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva con filiere meglio organizzate in virtù di un processo evolutivo caratterizzato dalla presenza di aziende dinamiche e pluriattive. In tale ottica resta fermo l'obiettivo di un'agricoltura che accresca sempre più, nei propri processi produttivi, principi di sostenibilità ambientale.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la misura, nei diversi cicli di programmazione comunitaria, ha sempre riscontrato ottimi risultati in termini di alti livelli di realizzazione sia fisici che finanziari comportando, nelle aziende beneficiarie, l'introduzione di processi produttivi efficaci sia nella riduzione dei costi che nel miglioramento della qualità dei prodotti con positivi effetti sul reddito delle imprese e sulla creazione di opportunità occupazionali.

Con riferimento agli esiti dell'analisi SWOT, che verranno nel dettaglio analizzati per le singole tipologie d'intervento, il processo evolutivo delle realtà economico-aziendali campane è alquanto complesso e contraddittorio. Se per un verso si evidenzia una timida evoluzione verso processi fondari che portano ad un accrescimento della dimensione aziendale, strettamente connesso al progressivo abbandono da parte degli operatori agricoli, la struttura produttiva rimane caratterizzata da una notevole frammentazione che tuttavia presenta elementi di grande vitalità economica per il pregio delle produzioni realizzate.

In tale ottica oltre agli investimenti produttivi, la misura si propone di incentivare anche quelli improduttivi, che concorrono a tutelare l'ambiente ed il paesaggio, a conservare la biodiversità, a favorire la mobilità interaziendale, a migliorare gli aspetti quantitativi delle risorse idriche attraverso interventi comprensoriali, di recupero delle acque piovane e di miglioramento delle reti di distribuzione, ed aziendali che promuovono impianti di irrigazione a ridotto consumo (risparmio idrico potenziale degli impianti).

Dalla analisi di contesto la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale;

F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole alimentari e forestali;

F8 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali;

F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale;

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica;

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo;

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico;

F19 Favorire una più efficiente gestione energetica;

F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale;

F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio;

F22 Favorire la gestione forestale anche in un'ottica di filiera.

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella seguente tabella con la X sono indicate le focus area principali e con il puntino (•) quelle a cui la misura contribuisce indirettamente (figura).

La misura, attraverso i criteri di selezione che verranno approvati ed in relazione alle tipologie di investimenti ammessi, contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente attraverso il finanziamento di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, attraverso un uso più efficiente della risorsa idrica e, in generale, prevedendo il finanziamento di processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali - che tendono a diminuire il loro impatto ambientale, e di investimenti non produttivi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'attività agricola, migliorando la qualità del suolo, dell'aria e delle acque e favorendo la biodiversità;
- mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il finanziamento degli investimenti che contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e i consumi energetici e a mitigare gli effetti di fenomeni meteorologici estremi con una gestione delle risorse idriche più corretta e sostenibile, e investimenti non produttivi volti alla riqualificazione ambientale dei fossi e dei canali consortili ed al ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti;
- innovazione attraverso il finanziamento degli investimenti che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine sia in ambito agricolo, agroindustriale e per i sistemi irrigui aziendali e a carattere collettivo

Le tipologie di intervento previste dalla misura potranno essere attivate per la realizzazione di progetti collettivi di filiera, così come definito nel capitolo 8.1.



Priorità	P2		P3	P4			P5				P6
<i>Focus area</i>	2A	2B	3A	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	6A
<i>Tipologie di intervento</i>											
4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	X		•				•	•	•	•	
4.1.2 investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	•	X	•				•	•	•	•	
4.1.3 investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniacca	•									X	
4.1.4. Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole	•						X				
4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali			X					•			
4.3.1 Viabilità <u>agrosilvopastorale</u> e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	X										•
4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari	•				•		X				
4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna				X							
4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario				X		•					

figura focus area principali e indirette

Articolazione della misura

Sottomisura	Tipologia di intervento			
Sottomisura 4.1 sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	4.1.2 Investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca	4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali			
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3.1 Viabilità al servizio di aziende agricole e forestali	4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari		
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi <u>agro-climatico-ambientali</u>	4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna	4.4.2 Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario		

figura Articolazione della misura

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia come le ridotte dimensioni economiche delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche (ad eccezione di quelle bufaline), nonché lo scarso livello di dotazione tecnologica, compromettono le capacità di investimenti per ristrutturazione, ammodernamento aziendale e innovazione. Infatti si rileva ancora una trend negativo relativamente agli investimenti fissi lordi, di particolare rilievo nell'agroalimentare.

A fronte di un continuo aumento dei costi di produzione restano fermi se non addirittura diminuiscono i prezzi che il mercato riconosce alla produzione agricola. In tale contesto l'unica possibilità rimasta agli operatori del comparto è il recupero di tutte quelle condizioni di efficienza ancora possibili attraverso la riduzione dei costi, l'aumento della produttività. La riduzione dei costi di produzione deve essere intesa nel suo significato più ampio: riduzione delle spese attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più efficienti, con consumi ridotti e più versatili; riduzione dei tempi di lavorazione attraverso coltivazioni più razionali, l'introduzione di tecnologie innovative e nuove varietà che consentano di realizzare cicli produttivi più veloci e ridurre il numero di operazioni.

Rispetto alla descrizione generale della misura con la presente tipologia di intervento si intende intervenire per rimuovere gli elementi di debolezza e incentivare le opportunità e gli elementi di forza che già esistono nel sistema agricolo campano così come emerge dall'analisi SWOT alla base della definizione dei fabbisogni.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F19, F20.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
 - o impianti di fruttiferi;
 - o le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
 - o sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
 - o la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;

4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato), compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).

In tutti i casi gli impianti di produzione di energia :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;

7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area 2a: *"migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".* La tipologia di intervento contribuisce indirettamente anche al soddisfacimento delle focus area 3a, 5a, 5b, 5c e 5d.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282.
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 “Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo”.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia i beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e con l'art. 45, paragrafo 2 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili, in caso di aiuto concesso in conto capitale, esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (almeno il 50%) di origine aziendale.

Non sono, comunque, ammissibili investimenti collettivi per le fasi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici, l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, possono prevedere il recupero ed il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare devono conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;
3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia) in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 ed in particolare dall'art.45 di tale Regolamento, inclusi - a titolo esemplificativo - le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili, e all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali ed il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali

- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Nel caso di investimenti in conto capitale non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora di cui al paragrafo 3, art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013;
- per le tipologie investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento concorra al sostegno previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per le tipologie d'investimenti irrigui non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, in quanto la realizzazione è ammissibile esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per le tipologie d'investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti anche dalla tipologia d'intervento 4.1.3.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia non è consentito corrispondere l'aiuto:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia non sono ammissibili i finanziamenti attivabili in applicazione dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013 ossia gli investimenti nell'irrigazione

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della regione Campania

In caso di contributo in conto capitale le condizioni sono le seguenti:

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- deve essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa deve risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole con codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, deve risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B;
- non possono accedere alla presente tipologia di intervento le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla tipologia di intervento 4.1.2.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – esclusa la rinuncia - nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto:

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del TFUE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili ed escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sia per investimenti in conto capitale che nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario:

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale,

conformemente all'art. 45 (1) del Regolamento (UE) 1305/13.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Fermo restando che gli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) 1305/13 non possono usufruire dello strumento del fondo di garanzia, nel caso degli investimenti realizzati con il contributo in conto capitale e finalizzati alle realizzazioni di impianti di irrigazione, strettamente connessi agli investimenti produttivi, è dovuto il rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, per cui le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 55%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
 - **55%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
 - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
 - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi

condizioni di ammissibilità 1

ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente , che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;

- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

condizione di ammissibilità 2

Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

tab 1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell' impianto preesistente} \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

tab 2

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- la tipologia di beneficiario: imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- la localizzazione geografica: imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti

ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014

- olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
- bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard:
 - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
 - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologia di intervento;
- gli investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica), in particolare:
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
 - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
 - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- la qualità delle produzioni dei comparti produttivi: produzioni DOP ed IGT, adesione a sistemi di produzione certificata biologica, produzioni ottenute nell'ambito dei "Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4.

A parità di punteggio operano inoltre i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:

richiesta di aiuto prodotta da impresa che nella programmazione 2014/2020 presenta per la prima volta domanda di aiuto e che non sia stata beneficiaria nella programmazione 2007-2013 ai sensi della misura 121 o cluster 112-121; progetti con un valore economico inferiore.

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 1.500.000,00 di euro.

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziaria dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste dal decreto del ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS).

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- per gli investimenti collettivi compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 70% degli investimenti ammissibili.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito, supportato dalla garanzia, può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'autorità di Gestione ed il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda

collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 70% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di sostegno da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R 3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

R10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare

prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici secondo le procedure di cui all'articolo 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. UE 809/2014 come modificato dal Reg. UE 1242/2017 (il ricorso a costi di riferimento oppure l'esame di un comitato di valutazione). Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n.1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a

disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati congiuntamente da due o più beneficiari, per l'utilizzazione in comune dell'investimento. Tali investimenti non riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in quanto già previsti dalla tipologia d'intervento 4.2.1

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Particolare rilievo è stato dato a due aspetti che fortemente caratterizzano l'analisi SWOT del programma:

- debolezza economica delle aziende agricole strettamente correlata alla Focus Area 2A
- ricadute ambientali degli investimenti aziendali rispetto alle Focus Area 5A, 5B e 5C.

In coerenza con quanto premesso i criteri di selezione hanno individuato nella Produzione standard di € 100.000 la soglia di al di sotto della quale dare una premialità che va a favorire le aziende con Produzione standard più bassa. Tale soglia delimita la classe economica dove con maggiore frequenza emergono elementi di debolezza connessi alla capacità organizzativa e strutturale, fermo restando che anche gli investimenti produttivi devono essere caratterizzati dalla capacità di miglioramento delle performance

ambientali dell'azienda agraria. Inoltre sono favorite le imprese condotte da giovani agricoltori, insediatisi da non più di 5 anni in quanto più motivati e propensi all'introduzione di innovazioni.

Rispetto alle problematiche ambientali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono favorite le imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici, per contribuire a mantenere l'agricoltura in tali zone per la sua funzione di presidio del territorio, e le imprese che presentino progetti che utilizzano le tecniche di bio-edilizia, nonché interventi per migliorare l'efficienza energetica dell'impianto oggetto di contributo.

Attraverso i criteri di selezione fissati l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
 - bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- imprese che realizzano investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), ai cambiamenti climatici, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica;
- imprese con produzioni DOP ed IGT, imprese che aderiscono a sistemi di produzione certificata biologica.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione

a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento replica quanto previsto per la tipologia di intervento 4.1.1 destinando il sostegno solo a giovani agricoltori che si siano insediati in forma complementare alla tipologia di intervento 6.1.1. La finalità della misura è consentire la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente più significativi rispetto alla possibilità offerta dalla 6.1.1.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

In particolare questa tipologia d'intervento prevede finanziamenti per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico. In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
 - impianti di fruttiferi;
 - le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
 - sistemazione dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
 - la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del trattato) compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013;;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).

In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuti;;

- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;

7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F09, F19, F20 ed è motivato dall'esigenza di riferire il sostegno a quanto richiesto alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 2b: "*Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale*".

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*;
- Direttiva 75/268/CEE *relativa alla definizione delle zone svantaggiate*;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs. 150/2012 - Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione*;
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 *attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*;
- D.Lgs 50/2016 ssmmii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ssmmii- Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii;

- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 “Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo”.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a) punto.i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del "Progetto Integrato Giovani".

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, con l'art. n. 45, paragrafo 2, del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure

pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili:

1. se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. se i prodotti trasformati ed i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della domanda di aiuto, e risultare necessari per conseguire un aumento della Produzione Standard aziendale e il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare, per tale aspetto, deve essere conseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;
3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti dei fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia), in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione

ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;

- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3));
- per le tipologie di investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento concorra al sostegno previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per le tipologie d'investimenti irrigui non connessi direttamente a impianti arborei o alla realizzazione di serre la cui realizzazione è ammissibile esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per le tipologie di investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti anche dalla tipologia 4.1.3.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della CCIAA per l'esercizio di attività agricole con codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D e 15.000 euro nelle macroaree A e B e comunque non superiore ad € 200.000.

Affidabilità:

- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- il giovane agricoltore dovrà impegnarsi alla conduzione dell'azienda agricola oggetto d'intervento per almeno 5 anni dalla data dell'atto con cui viene assunta la decisione di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto.
- il progetto di investimento deve integrarsi con il Piano di Sviluppo Azienda presentato ai sensi della

tipologia di intervento 6.1.1.

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato UE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

In merito agli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 55%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
 - **55%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
 - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
 - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente, che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;
- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

TAB1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell' impianto preesistente } \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

TAB 2

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D

- bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard:
 - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
 - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- valenza ambientale del progetto con riferimento alle tecniche di bio-edilizia e di mitigazione dell'impatto ambientale nonché interventi per la realizzazione dell'efficientamento energetico delle strutture produttive:
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento)
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
 - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
 - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologia di intervento.

A parità di punteggio verranno preferiti in successione i progetti con un valore economico inferiore e quelli presentati da richiedenti con età anagrafica inferiore.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziaria dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste decreto del Ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS).

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013.
- per i progetti integrati.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di

sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire prevalentemente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 70% degli investimenti ammissibili.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

R 10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G - Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici secondo le procedure di cui all'articolo 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. UE 809/2014 come modificato dal Reg. UE 1242/2017 (il ricorso a costi di riferimento oppure l'esame di un comitato di valutazione). Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul

portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

I progetti integrati sono progetti che prevedono un sostegno per lo stesso beneficiario a titolo di più misure. La presente tipologia d'intervento è integrata con la tipologia d'intervento 6.1.1 "premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capoazienda" (progetto integrato giovani)

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

A differenza dalla tipologia 4.1.1 risponde alla focus area 2b. Tale F.A. riveste in Campania particolare importanza come evidenziato dall'analisi SWOT: il 58% degli agricoltori ha più di 55 anni. Tale

condizione si riflette sulla scarsa motivazione all'innovazione delle aziende compromettendo le potenzialità di sviluppo del comparto agricolo.

Attraverso i criteri di selezione fissati, l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- aziende operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
 - bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- aziende che realizzano investimenti strategici nei campi dell'innovazione e dell'ambiente con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia e di mitigazione dell'impatto ambientale nonché interventi per la realizzazione dell'efficientamento energetico delle strutture produttive.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.3. 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniacca

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi di contesto, le attività zootecniche, sono fonte di rilevanti emissioni di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto, emissioni di ammoniacca e gas serra, prodotti in particolare da alcune tipologie di ricoveri, sia da alcune modalità di distribuzioni sul suolo di effluenti e fertilizzanti azotati. È conseguentemente necessario intervenire per contrastare questo fenomeno prevedendo una specifica tipologia di intervento volta a ridurre le emissioni gassose (incluso gas serra e ammoniacca) di un'azienda-zootecnica che si generano nel corso di differenti fasi produttive, in particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde specificamente al fabbisogno: "F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio".

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori per:

- realizzare interventi sulle strutture di allevamento quali: aperture di finestre , inserimento di cupolini e sfiatatoi sui tetti nonché impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla e separatori solido/liquido;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- realizzare interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti: quali l'isolamento delle tettoie, aeratori, l'installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori;
- realizzare impianti di depurazione biologica e strippaggio e per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o dei digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica, compresa la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive necessarie al processo
- realizzare investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei processi aziendali e l'acquisizione di brevetti/licenze;
- acquistare macchinari ed attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami.

Gli investimenti previsti rispondono alla priorità dell'Unione n. 5: "Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 5d: "*Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniacca prodotte in agricoltura*".

La tipologia di intervento contribuisce indirettamente alla FA 2a.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- D.Lgs 152/2006 ssmmii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;

- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3).

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –esclusa la rinuncia- nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni dell'eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere realizzati in aziende zootecniche;
- gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare

la produzione zootecnica e devono avere carattere addizionale rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente;

- gli interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio per il trattamento dei digestati devono essere collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti.

Inoltre, gli investimenti dovranno essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della domanda di aiuto, e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;
2. l'introduzione di nuove tecnologie.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- allevamento bufalino;
- localizzazione territoriale dell'azienda in aree fortemente antropizzate e/o ad elevata densità zootecnica;
- partecipazione a progetti collettivi;
- dimensione aziendale caratterizzata da elevato numero dei capi allevati.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 300.000,00 euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art.

32 del reg. (UE) n. 1305/2013;

- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- per gli investimenti collettivi.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati; Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari,

relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzi approvati da Enti Pubblici. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati congiuntamente da due o più beneficiari, per l'utilizzazione in comune dell'investimento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La tipologia di intervento è indirizzata alle aziende zootecniche.

Al riguardo, i principi a cui devono riferirsi i criteri di selezione indirizzeranno gli interventi verso le aziende bufaline che operano in aree a forte pressione antropica e a quelle che aderiscono a progetti collettivi.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.4. 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La risorsa idrica risulta fondamentale per garantire performance adeguate e costanti. Le aziende interessate sono poco meno di 27.000 e irrigano circa il 74% della superficie "irrigabile".

Circa la metà delle aziende utilizza il sistema di irrigazione più tradizionale e meno efficiente: lo scorrimento superficiale e l'infiltrazione laterale. Per il 64% delle aziende la fonte di approvvigionamento, per la quasi totalità sotterranea, è ubicata in azienda o nelle immediate vicinanze. Tali condizioni comportano notevoli perdite di risorsa idrica e ne favoriscono un uso indiscriminato.

Nelle aziende che adottano altri sistemi di irrigazione gli impianti, proprio per la relativa disponibilità di acqua, non risultano sempre tesi a garantire la massima efficienza, risultano generalmente obsoleti e determinano importanti perdite idriche.

In tali condizioni, in piena coerenza con l'AdP e la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, l'operazione si prefigge l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i consumi idrici nelle aziende agricole migliorando l'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura. La concessione di aiuti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione aziendali, e per il loro passaggio a classi di efficienza idrica superiore, rappresenta un'opportunità importante per garantire un uso ecologicamente compatibile della risorsa, la sua tutela e la sua conservazione.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per realizzare investimenti necessari per:

1. la raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;
2. il recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse le acque di irrigazione in eccesso e le acque meteoriche;
3. la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione, il miglioramento di quelli esistenti, di fertirrigazione e sistemi antibrina;
4. la realizzazione di sistemi per la misurazione del consumo idrico ed il suo controllo.

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 5, focus area 5a: "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" e risponde al fabbisogno F16.

La tipologia di intervento contribuisce indirettamente agli obiettivi della priorità 2a

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA);
- Articoli 17, 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DLgs 152/2006 Norme in materia ambientale ss.mm.ii;
- D.M. n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche;
- DM Mipaaf 31 luglio 2015 linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il *Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45, comma 3).

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –esclusa la rinuncia- nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la

Pubblica Amministrazione;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni dell'eleggibilità della domanda di aiuto:

Le aziende richiedenti gli aiuti specifici devono:

- dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica.;
- aderire al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico;
- aver installato o previsto l'installazione del contatore (anche dall'autoprelievo) per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento.

1. Qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione** esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al:

- 5% per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A)
- 10% per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M)
- 55% per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori.

Inoltre se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici relativi almeno all'annata agraria precedente la richiesta del finanziamento ed inoltre:

- a. l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
- b. nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente che preveda l'uso di acqua riciclata o meteorica e che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Gli impianti irrigui realizzati in ambiente protetto, dovranno caratterizzarsi con una classe di efficienza pari al 90%, con riferimento alle tipologie riportate nella Tabella 1 "*Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue*".

2. Un investimento che produce un **aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:**

- lo stato del corpo idrico è stato ritenuto *almeno buono* nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;

- un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua;
- i nuovi impianti irrigui si caratterizzano con una classe di efficienza almeno pari a 70% rispetto alle tipologie riportate nella tabella 1;
- è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente (miglioramento). Il nuovo impianto deve caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70% rispetto alle tipologie riportate nella tabella 1. Qualora l'intervento di miglioramento riguardi gli impianti irrigui esistenti con classe di efficienza \geq a 70%, valgono le condizioni di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

Non sono ammissibili gli investimenti che comportano un **aumento netto della superficie irrigata** se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto *meno di buono* nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Il risparmio idrico potenziale da confrontare con le soglie definite è come di seguito calcolato:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto preesistente}) \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto})] / 100$$

Di seguito, nella tabella 2, sono riportati i risparmi idrici potenziali conseguibili dalle diverse combinazioni di impianti idrico preesistente/ nuovo impianto idrico.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola e devono conseguire entrambi i seguenti obiettivi:

1. l'introduzione di nuovi prodotti o nuove tecnologie;
2. la riduzione dei fabbisogni idrici per i se processi produttivi aziendali.

Nel caso di realizzazioni di invasi aziendali per il recupero delle acque piovane, sono ammissibili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale conformemente all'art. 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013.]




Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

Tab.1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell' impianto preesistente } \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

Tab.2

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- risparmio idrico potenziale conseguito dall'investimento (per il miglioramento degli impianti idrici esistenti);
- risparmio idrico potenziale conseguito dall'investimento in relazione alle colture ed alle superfici aziendali;
- classe di efficienza dell'impianto idrico (nel caso di nuovi impianti).

I criteri di selezione saranno definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione, sono basati su un

sistema di punteggio.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore, quelli che prevedono il miglioramento degli impianti esistenti, quelli presentati da richiedenti con età anagrafica inferiore.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 500.000,00 euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;
- giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
 - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.
- RM.1 Assicurare modalità di verifica e di controllo adeguate per evitare che errate valutazioni dei consumi ex-ante possano incidere sulla determinazione del risparmio idrico effettivo.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà apposti :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

MM.1 La determinazione del "risparmio idrico effettivo" conseguito con la realizzazione degli investimenti, dovrà riferirsi a consumi opportunamente documentati. Per gli investimenti per i quali è richiesto il conseguimento di soglie prefissate di "risparmio idrico potenziale" saranno predisposti controlli

specifici per accertare che le tipologie, le caratteristiche ed i consumi degli impianti realizzati siano coerenti con quelli degli impianti presi a riferimento nel progetto finanziato.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Come emerge dall'analisi SWOT l'intervento consente, a livello aziendale, di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione concorrendo a razionalizzare l'uso della risorsa idrica ed al suo risparmio.

I criteri di selezione favoriscono le aziende che realizzano progetti che garantiscono risparmi idrici potenziali superiori.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5. 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sistema agroalimentare campano è una delle componenti di maggior rilievo dell'economia regionale, vantando un ampio paniere di prodotti, di cui molti riconosciuti con marchio di qualità, con una buona propensione all'esportazione. Tuttavia, come riportato nell'analisi di contesto, il profilo strutturale ed organizzativo presenta diffuse situazioni di debolezza delle imprese, con una ridotta dimensione degli impianti di trasformazione ed una scarsa propensione all'innovazione.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06 e F19.

La tipologia di intervento interviene sulla produzione primaria in modo indiretto rivolgendosi al sistema agroindustriale quale soggetto trainante e sbocco naturale dei produttori agricoli e pertanto capace di aumentare il valore aggiunto delle produzioni anche alla luce della nuova opportunità offerta dalla programmazione 2014/2020 che stabilisce che il prodotto trasformato possa non far parte dell'Allegato I del TFUE. Rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione significa, inoltre, determinare i flussi positivi sull'intera economia territoriale attraverso l'indotto che si genera.

Sono incentivati gli investimenti tesi a migliorare la prestazione globale e la sostenibilità delle aziende agroindustriali attraverso innovazioni di processo e di prodotto privilegiando investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale in una logica di integrazione fra il settore agricolo e agroindustriale, ed in particolare:

- costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, compresi investimenti legati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (dalla biomassa di scarto e prevalentemente prodotti aziendali), esclusivamente come parte integrante dell'investimento in un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impianto stesso (autoconsumo);
- acquisto di programmi informatici strettamente connessi agli investimenti di cui sopra, brevetti, diritti d'autore e licenze.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si colloca nell'ambito della Priorità 3: *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere*

degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, focus area 3a “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati nei mercati locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
Inoltre, concorre indirettamente alla FA 5b.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso:

1. sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione 2003/361/CE;
- Reg. (UE) 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articolo 45;
- Reg. (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*;
- D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii – Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 – disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)
- SA.49091 (2017/XA) - PSR Campania 2014/2020 -Misura 4 -Tipologia 4.2.1. – Interventi fuori dal campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

- Decreto Dirigenziale 119 del 11/09/2017-PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) - Misura 4- Tipologia 4.2.1. - Interventi fuori dal campo di applicazione dell'art 42 del TFUE - Regime di Aiuto in esenzione ex art. 44 del Reg (UE) 702/2014 - Perfezionamento della base giuridica.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia, il beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono:

- micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
- imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In caso di contributo in conto capitale ed in coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili saranno finanziati esclusivamente come parte integrante dell'investimento in un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impianto stesso.

Inoltre gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Nel caso di investimenti in conto capitale non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di marchi commerciali.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA) il capitale circolante non è un costo ammissibile

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia non è consentito corrispondere l'aiuto:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni

- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

In caso di contributo in conto capitale:

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti dell'Unione – esclusa la rinuncia- nella precedente (misura 123) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Oltre alle condizioni sopra menzionate per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA):

- non essere una grande impresa ai sensi del Reg (UE) 702/14;
- non essere impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere ubicati nel territorio della regione Campania;
- il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento in conformità a quanto previsto al capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/20;
- il progetto deve riguardare la fase di lavorazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti in entrata di cui all'allegato I del TFUE, nell'ambito delle filiere di seguito elencate, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I:
 - ortofrutticola
 - florovivaistica
 - vitivinicola
 - olivicolo-olearia
 - cerealicola

- carne
- lattiero-casearia
- piante medicinali e officinali
- la materia prima lavorata/trasformata deve essere in prevalenza (superiore al 50%) di provenienza extraziendale;
- il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria;
- sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base di indici di bilancio;
- il punteggio di merito del progetto deve risultare superiore alla soglia minima.
- Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA) in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi saranno finanziati esclusivamente come parte integrante dell'investimento in un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impianto stesso e devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sia in caso di contributo in contro capitale, qualora si tratti di una operazione fuori del campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, che in caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, non sono ammissibili le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del Reg (UE) 702/14 .

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti

premierità:

- attività principale del richiedente: sarà assegnato un punteggio decrescente secondo il seguente ordine preferenziale:
 - lavorazione/trasformazione del prodotto dei soci (cooperative e società agricole);
 - attività di industria alimentare;
 - attività commerciale ;
- caratteristiche aziendali/territoriali: aziende aderenti a sistemi di qualità alimentare, certificazioni volontarie;
- caratteristiche del progetto:
 - miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda;
 - livello di coinvolgimento dei produttori agricoli: sarà assegnato un maggior punteggio ai progetti che prevedono l'utilizzo di materia prima fornita direttamente dai produttori superiore al 60% della quantità lavorata/trasformata;
 - introduzione di innovazioni di processo/di prodotto;
 - investimenti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente quali: il recupero fabbricati abbandonati in luogo di nuove costruzioni, il risparmio idrico, il risparmio energetico, l'adozione di procedure LCA-Valutazione del ciclo di vita del prodotto, standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento).

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa ammissibile di progetto e comunque non può essere superiore a quanto previsto dalla presente scheda di misura e dalle regole in materia di controllo per gli aiuti di stato, ove applicabili.

Le aliquote possono essere maggiorate del 20% per interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati ad una fusione di organizzazioni dei produttori. Con riferimento all'articolo 17 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 3 l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla

trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA): le aliquote sono così stabilite:

- Medie imprese 35%
- Piccole e microimprese 45%

Per gli aiuti recati dal regime SA.49091 (2017/XA) si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014 e comunque non può essere superiore a quanto previsto dalla presente scheda di misura e dalle regole in materia di controllo per gli aiuti di stato, ove applicabili.

L'importo massimo di spesa ammissibile è definito in € 4.000.000,00 per progetto e per soggetto beneficiario nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Alla determinazione del predetto importo possono concorrere:

- gli investimenti per la costruzione di nuovi stabilimenti nel tetto massimo di € 2.000.000,00;
- gli investimenti per il miglioramento o l'ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo di € 1.000.000,00;
- gli investimenti per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature nel tetto massimo di € 2.000.000,00;
- gli investimenti per l'acquisto di beni immateriali e spese generali nel tetto massimo di € 400.000,00.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile è calcolato nel rispetto dei tetti massimi di spesa sopra richiamati.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e il conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato I del TFUE in prodotti dell'allegato I del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione dei prodotti dell'allegato I del TFUE in prodotti fuori l'allegato I del TFUE e la loro commercializzazione

È facoltà delle imprese richiedenti presentare più progetti, fino alla concorrenza dei tetti massimi indicati.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
 - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
 - La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;
- R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezziari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non rilevante.

8.2.4.3.6. 4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Dalle analisi di contesto e SWOT (W35) emerge che in Campania la dotazione infrastrutturale è distribuita disomogeneamente sul territorio ed, in particolare, nelle aree rurali il livello del reticolo viario minore, a servizio delle aziende agricole e forestali, versa in condizioni insoddisfacenti a causa di fattori orografici ed ambientali critici. Per la rete viaria minore va inoltre evidenziato che la viabilità forestale presenta una densità molto bassa: da indagini e rilevamenti realizzati negli ultimi anni essa si caratterizza per una forte disomogeneità, con una densità viaria media stimata in meno di 7 m lineari/ha di strade forestali e 15 m lineari/ha di piste forestali (MiPAAF, Piano nazionale di filiera Foresta legno 2012).

La tipologia di intervento risponde direttamente ai Fabbisogni F08 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali ed F22 Favorire la gestione forestale attiva in un'ottica di filiera e si inserisce nella Focus Area 2a

La Tipologia di intervento in maniera indiretta contribuisce agli obiettivi delle Focus Area: 6a

Infatti la competitività delle imprese risulta in stretta connessione con la dotazione infrastrutturale del territorio per cui il miglioramento ne costituisce elemento portante del Programma. In coerenza con la strategia, quindi, questa tipologia di intervento è tesa a ridurre lo svantaggio competitivo per le aziende che operano nell'ambito delle filiere agricole e forestali attraverso la sistemazione e, più in generale, la rifunzionalizzazione del reticolo viario minore (strade vicinali e forestali), il miglioramento dei collegamenti tra le infrastrutture minori e la viabilità pubblica primaria, la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi lavorativi nonché di quelli per il trasporto dei prodotti.

Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l'impatto sull'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

Gli investimenti materiali che si attiveranno riguardano

in ambito agricolo:

- rifacimento e miglioramento di viabilità pubblica mediante il miglioramento del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze.

in ambito forestale:

- viabilità sovraziendale per favorire l'accesso alle aree boscate e di collegamento con la viabilità pubblica primaria;
- realizzazione di spazi all'aperto da adibire a vari usi quali deposito e cantieristica, imposti, piazzole

- di stoccaggio, piattaforme;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci ed operatori (ad. Esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze.

Definizioni

Viabilità sovraziendale forestale: strada la cui titolarità del sedime è pubblica, gravata da uso pubblico per cui il transito è aperto a tutti. Questo tipo di viabilità presenta caratteristiche costruttive semplificate (ad es. assenza di massicciata stradale) e trattandosi di strutture permanenti devono essere dotate di tutte quelle opere accessorie per garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi.

Viabilità pubblica: strada facente parte di un territorio comunale o sovra comunale tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali e strade vicinali. Questa tipologia di infrastruttura è soggetta alle norme del Codice della Strada.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/14 art.40 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
- Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*;
- Regolamento n.702 del 25 giugno 2014 che dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *Nuovo codice della strada*;
- D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*;
- D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;
- L..R.7 maggio 1996 n. 11 e s.m.i. *Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari di investimenti in *ambito agricolo*: Comuni

Soggetti beneficiari di investimenti in *ambito forestale*: proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici forestali sia pubblici che privati questi ultimi in associazione tra loro (non singoli beneficiari privati) per infrastrutture al servizio di una moltitudine di soggetti (non solo di quelli beneficiari) finalizzate ad un utilizzo pubblico.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 , sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- lavori di realizzazione, ripristino, ristrutturazione e messa in sicurezza del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze;
- oneri per la sicurezza e per la manodopera strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento;
- acquisto di impianti e attrezzature;
- espropriazioni (per gli Enti pubblici) nella misura massima del 10% del totale dell'investimento;
- spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di eleggibilità per soggetti in ambito agricolo e forestale sono le seguenti:

Enti pubblici:

- non aver già presentato una Domanda di sostegno a valere sul medesimo Bando/sulla medesima tipologia di intervento;
- essere dotato di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentina Amalfitana) oppure P.U.C.(Piano Urbanistico Comunale) vigente o anche solo adottato 'ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento n. 5/2011 in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'art 10 della L.R 16/04 "Norme sul Governo del Territorio";
- investimento ad uso collettivo e di proprietà pubblica;
- Piano di Assestamento per investimenti in ambito forestale (PAF);
- maggior numero di ettari serviti;

- progetto almeno di livello definitivo;
- progetto incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici;
- parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti.

Soggetti privati (ma per opere pubbliche) ammessi solo in ambito forestale:

- non aver già presentato una Domanda di sostegno a valere sul medesimo Bando/sulla medesima tipologia di intervento
- numero minimo di ettari serviti (non può essere solo quello dei beneficiari e non solo una azienda);
- progetto esecutivo;
- titolo di possesso;
- parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;
- investimenti ad uso collettivo per viabilità sovraziendale.

Non sono ammessi:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'apertura di nuovi tracciati stradali;
- interventi "a macchia di leopardo" ossia insistenti su più tratti che non hanno continuità tra loro;
- piste temporanee;
- infrastrutture non carrabili destinate al solo uso pedonale (sentieri);

ed inoltre in caso di sistemi mobili :

- strutture su pendenza inferiore al 25%
- strutture se collocate parallelamente o comunque in adiacenza a tracciato stradale esistente e percorribile

Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:

destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del reg (UE) n. 702/2014.

Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

Gli interventi previsti da questa tipologia di intervento sono demarcati rispetto agli investimenti di cui alla misura 7.2.1. (art 20 del Reg UE 1305/2013) in quanto la stessa è tesa a migliorare l'accesso ad aziende agricole e forestali e non si configura, in termini di obiettivi, a servizio della popolazione rurale.

Gli interventi inoltre risultano differenziati anche rispetto a quelli previsti nella 4.1.1 che prevede investimenti ad uso aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- localizzazione dell'investimento in macroarea a maggiore competitività in funzione del tipo di investimento; priorità macroarea B; per le monorotaie priorità ai Comuni ricadenti nelle seguenti aree: Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina ed isole;
- maggior SAU/superficie forestale servita;
- investimento ricadente in aree di produzione di qualità DOP e IGP se in ambito agricolo;
- grado di svantaggio (zona montana o con vincoli naturali o altri vincoli specifici);
- maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito della sottomisura 4.1 (se in ambito agricolo) o della misura 8.6 (se in ambito forestale);
- caratteristiche tecniche ed economiche del progetto: dettaglio degli elaborati progettuali e maggior lunghezza realizzata;
- collegamento con assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e/o statali;
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative a basso impatto ambientale;
- presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione;
- pendenza in caso di monorotaia;
- livello progettuale (progetto esecutivo).

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati, procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati; trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale tipologia di intervento, prevede tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori

8.2.4.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non

confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013


Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.



8.2.4.3.7. 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento opera nel rispetto della Direttiva Quadro delle Acque e del relativo Piano di Gestione delle Acque del Bacino Idrografico e fa riferimento direttamente alla Focus area 5a "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura". In maniera indiretta la tipologia concorre anche alle Focus Aree 4b e 2a e risponde al fabbisogno F16.

Come emerge nell'analisi di contesto nella sezione dedicata alle infrastrutture irrigue, è necessario intervenire per:

- aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica ad uso irriguo per volumi superiori a 40.000 mc ed inferiori a 250.000 mc;
- sostituire e/o ammodernare le reti irrigue vetuste solo se collegate ai bacini di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 mc;
- trasformare le reti a pelo libero in reti tubate in pressione solo se collegate a bacini di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 mc..

La strategia regionale, in coerenza con le direttive europee in materia di Acque, intende ridurre le principali pressioni sullo stato quali-quantitativo della risorsa idrica, sia attraverso iniziative finalizzate al risparmio idrico che attraverso l'accumulo di acque derivanti da fluenze superficiali, immagazzinate durante i periodi di maggiore disponibilità della risorsa, distribuita successivamente attraverso reti collettive nei periodi di scarsità della stessa.

La tipologia di intervento, oltre ad essere in linea con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è coerente con l'Accordo di Partenariato in quanto finanzia investimenti infrastrutturali collettivi di adduzione/distribuzione e bacini di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 metri cubi che sono esclusi dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 (PSRN), nella logica di una evidente demarcazione degli interventi finalizzata ad una chiara complementarietà di azione.

Inoltre le azioni previste rispondono agli obiettivi indicati nel Piano di Gestione delle Acque (D.P.C.M. del 10.04.2013) ed in particolare concorrono a:

- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee;
- contribuire a garantire l'equilibrio tra estrazioni e rinnovo;
- gestire in modo razionale la risorsa idrica.

Si prevede di finanziare, pertanto, interventi che mirano a:

- accumulare la risorsa idrica garantendo agli operatori agricoli disponibilità e volumi costanti nei periodi di scarsità della stessa attraverso la realizzazione, l'ampliamento e/o l'ammodernamento di invasi/bacini, esclusivamente ad uso irriguo, di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 m.c, derivanti da fluenze superficiali di acqua piovana, compresa la realizzazione o

l'ammodernamento di opere di presa e adduzione per il trasporto dell'acqua all'invaso nonché la realizzazione o ammodernamento delle reti di collettamento dell'acqua fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente;

- ridurre i consumi e gli sprechi di acqua intervenendo sulle reti di distribuzione collettive vetuste e trasformando quelle a pelo libero in reti di distribuzione, sempre collettive, tubate in pressione, per offrire la possibilità agli agricoltori di utilizzare sistemi di irrigazione più evoluti incentrati sul risparmio e mirati alla coltura praticata, con conseguenti abbattimenti dei costi aziendali legati all'irrigazione;
- ridurre le perdite di acqua derivanti da reti di distribuzione ammalorate o con scorrimento a pelo libero, riducendo anche i rischi di prelievi abusivi ed indiscriminati della risorsa;
- ridurre i prelievi da falda, intervenendo in aree dove l'irrigazione è già praticata a livello aziendale con il completamento di impianti di distribuzione collettivi strettamente connessi all'invaso oggetto di intervento;
- ridurre i consumi energetici dovuti al sollevamento dell'acqua, sfruttando le pressioni naturali offerte dal posizionamento dell'invaso dovute alla differenza di quota dello stesso rispetto all'impianto irriguo;
- dotare tutti i punti di distribuzione di acqua dell'impianto irriguo di misuratori dei volumi prelevati;
- dotare le opere realizzate e/o ammodernate di sistemi di telecontrollo e misurazione delle portate.

Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l'impatto sull'ambiente ed il paesaggio, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Reg.(UE) n.1303/13 art. 65;
- Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- Direttiva Quadro delle Acque 2000/60/CE;
- D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.lgs 152/06 "Norme in materia di ambiente";
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DGR 50/13 - Piano Irriguo Regionale;

-
- D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;
- L.R.7 maggio 1996 n. 11 ed s.m.i. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- L.R. 25 febbraio 2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”;
- Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari:

- Consorzi di Bonifica e irrigazione;
- Consorzi Irrigui di Miglioramento fondiario;
- Consorzi Irrigui.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito al paragrafo 2 dell’art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti relativi:

1. ai lavori di costruzione, sistemazione e posa in opera incluse opere di ingegneria naturalistica;
2. alle opere accessorie (recinzioni, cancelli, ecc.);
3. agli oneri per la sicurezza e per la manodopera;
4. all'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature strettamente connessi agli investimenti di cui sopra;
5. all'acquisto e/o sviluppo di software per la gestione degli impianti;
6. alla fornitura e posa in opera di sistemi sensoristici, limitatamente ai bacini di accumulo di capacità superiore a 150.000 ed inferiore a 250.000 mc, per monitorare in maniera costante gli elementi formanti la struttura dell’invaso ed evidenziarne momenti di criticità;
- 7.spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Esclusivamente per i consorzi di Bonifica e Irrigazione e per i consorzi irrigui di miglioramento fondiario, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del totale dei lavori.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità:

per i Consorzi di bonifica e Irrigazione e per i consorzi irrigui di miglioramento fondiario: l'area di intervento deve ricadere nel perimetro del comprensorio consortile e/o di bonifica;

per i Consorzi irrigui: l'area di intervento deve essere posseduta a titolo di proprietà.

In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 46 del Regolamento UE n. 1305/2013 ed in particolare:

- il misuratore dei consumi di acqua relativo all'investimento dovrà essere installato o previsto da progetto;
- se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua, a livello dell'investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento stesso. A tal proposito il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici riferiti almeno all'annata agraria precedente la richiesta di finanziamento.
- se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se:
 1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;
 2. un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua;
- in tutti i casi in cui l'investimento consista anche nella trasformazione, ammodernamento, completamento e miglioramento di un impianto di distribuzione irrigua esistente, esso, in base ad una valutazione ex ante, deve offrire un risparmio idrico potenziale superiore al 10%.

Inoltre:

- progetto almeno di livello definitivo;
- progetto incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell'Ente, se pubblico;
- parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale o Valutazione di Incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;
- capacità di accumulo superiore a 40.000 mc ed inferiore a 250.000 mc;

- opere di presa e di adduzione fino all'invaso con distanza non superiore a 3.000 metri di sviluppo lineare della condotta da realizzare;
- sviluppo lineare della rete per il collettamento dell'acqua (dall'invaso all'impianto di irrigazione esistente) non superiore a 3.000 metri;
- coerenza con il Piano di Gestione Acque (DQA 2000/60/CE) ed alluvioni (2007/60/CE);
- garanzia del Minimo Deflusso Vitale (MDV) del corso d'acqua interessato.

Non saranno ammessi investimenti relativi ad invasi/bacini nonché a reti di distribuzione:

- ad uso plurimo (civile);
- la cui risorsa idrica proviene dalla falda;
- la cui capacità di accumulo è inferiore o uguale a 40.000 mc o superiore/uguali a 250.000 metri cubi;
- per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- collegati ad invasi/bacini di capacità inferiore o uguale a 40.000 mc o superiore/uguale a 250.000 metri cubi;
- in aree dove l'irrigazione non è praticata a livello aziendale.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- maggiore altezza sul livello del mare;
- maggiore SAU interessata dall'intervento;
- livello progettuale (progetto esecutivo);
- maggiore capacità dell'invaso (per invasi di capacità superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 mc);
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie a minore impatto ambientale;
- maggiore numero di aziende servite dall'impianto irriguo realizzato o esistente collegato;
- partecipazione delle aziende servite a specifici programmi per il contenimento dei consumi idrici mediante consiglio irriguo;
- minore lunghezza del collettamento fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente;

- minore distanza dell'opera di presa dall'invaso realizzato con l'intervento;
- rapporto costo dei lavori/numero di aziende agricole servite;
- investimento ricadente in aree di produzione di qualità con marchi DOP e IGP;
- maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito delle tipologie 4.1.1 e 4.1.4.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dell'investimento della spesa ammissibile

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Audit svolti dalla CCE e dalla CE su tipologie di misure simili sia relativamente alla Programmazione 2007-2013 che a quella 2000-2006 hanno evidenziato quale rischio principale quello collegato alla corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, prevedendo tale operazione tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

RM.3 Assicurare modalità di verifica e di controllo adeguate per evitare che errate valutazioni dei consumi

ex-ante possano incidere sulla determinazione del risparmio idrico effettivo.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

MM.3 La determinazione del "risparmio idrico effettivo" conseguito con la realizzazione degli investimenti, dovrà riferirsi a consumi opportunamente documentati. Per gli investimenti per i quali è richiesto il conseguimento di soglie prefissate di "risparmio idrico potenziale" saranno predisposti controlli specifici per accertare che le tipologie, le caratteristiche ed i consumi degli impianti realizzati siano coerenti con quelli degli impianti presi a riferimento nel progetto finanziato.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Attesi i piani e programmi vigenti per la mitigazione e la gestione del rischio idraulico (di cui al la direttiva 2007/60/CE e Dlgs 49/10 - Piano di gestione rischio alluvioni dei distretti idrografici) le nuove opere di sbarramento dovranno essere in linea con i contenuti dei succitati piani e, in fase progettuale, ricevere i pareri di conformità dagli Enti preposti

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.8. 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali o il ripristino di zone umide bonificate in un recente passato, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di alcune specie di fauna selvatica. Questo fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati selvatici, lupi, cinghiali, istrici, mustelidi e/o di avifauna che tuttavia impattano sull'attività agricola dei singoli territori. È pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in atto una tipologia di intervento specifica che permetta di fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano in queste aree.

Gli interventi sovvenzionabili, indirizzati principalmente ai danni da lupo e da cinghiale, si identificano nella creazione di:

- 1) protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, con o senza protezione elettrica a bassa intensità;
- 2) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico.

I beneficiari devono garantire la posa in opera, nonché la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

Il tipo di intervento svolge un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde al fabbisogno F13 e si colloca nell'ambito della Priorità 4 *"Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura"* FA 4a *"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"*.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

- Agricoltori singoli ed associati;
- Comuni, Unione di Comuni, Parchi Nazionali e regionali

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa intensità; recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile alle superfici agricole della Regione Campania sulle quali sono stati segnalati danni da lupo e/o da cinghiale da parte degli Enti territorialmente competenti.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia d'intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

1. caratteristiche del richiedente (agricoltori associati; Unione di comuni);
2. caratteristiche aziendali/territoriali: superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di maggiore ampiezza); superficie dell'Ente: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le classi di maggiore ampiezza); adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP, IGP - solo per le

- produzioni vegetali); aree svantaggiate;
3. localizzazione delle aziende agricole: 1) ricadenti in zone della Rete Natura 2000; 2) ricadenti in Parchi Nazionali; 3) ricadenti in Parchi regionali, interregionali, Riserve Naturali regionali e statali;
 4. costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata (costo ad ha \leq € 3,00 ; costo ad ha $>$ € 3.00 e \leq € 5.00; costo ad ha $>$ € 5.00).

I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di punteggio e l'accesso al sostegno è riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto, per un importo massimo di € 150.000,00. L'importo massimo è elevato a euro 300.000,00 nel caso in cui il beneficiario è rappresentato da agricoltori associati o Comuni o Unione di Comuni o Parchi Nazionali e regionali

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile viene calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento

amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzi approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzi approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà apposti :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità

e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in quanto l'aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo l'investimento realizzato e utilizzato da due o più agricoltori (persone fisiche o giuridiche) beneficiari in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della Rete Natura 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono stati individuati dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 23 del 19/01/2077. Si segnala la Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.9. 4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'attività agroalimentare della Campania è necessario agire a livello di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in un'ottica agro-climatico-ambientale, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità. Va anche evidenziato che un ambiente dotato di uno scarso grado di diversità biologica, cioè ecologicamente meno diversificato e quindi disorganizzato, reagisce meno attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche.

Conseguentemente occorre prevedere una specifica tipologia di intervento finalizzata al sostegno, al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse dell'Unione, nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso la realizzazione di interventi di creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici elementi del paesaggio in aree degradate e/o coltivate. A questo scopo la tipologia di intervento si rivolge in particolare, in termini di pubblica utilità, alle zone appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 o ad altre zone di grande pregio naturale definite dal Programma.

Gli interventi sovvenzionabili si identificano nel ripristino e/o creazione e/o ampliamento di:

- a) terrazzamenti e ciglionamenti;
- b) fasce tampone;
- c) siepi, filari, boschetti.

Per quanto attiene all'intervento a) esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti (inteso come: un sistema di gestione ed organizzazione del territorio attraverso la creazione di muri di contenimento, la captazione e la canalizzazione delle acque, la creazione di terreno fertile di coltivazione, il lavoro di intaglio e di costruzione delle scale e la manutenzione dei sentieri), con gli obiettivi di contribuire alla tutela del territorio, delle coltivazioni tradizionali e alla salvaguardia di specifiche componenti ad alto valore paesaggistico della Campania.

Per quanto attiene all'intervento b) ovvero il ripristino e/o creazione e/o l'ampliamento di fasce tampone vegetate (intese come: formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva frapposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua), si propone prioritariamente il conseguimento dell'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque. Poste principalmente, ma non solo, lungo il reticolo idrografico minore, le fasce tampone hanno la possibilità di intercettare i deflussi superficiali e sub-superficiali dell'acqua direzionati dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro nei confronti degli inquinanti veicolati dalle acque con un'efficacia di rimozione di azoto variabile dal 50 al 100%. Non riguardano, in ogni caso, fasce tampone obbligatorie ai sensi della condizionalità (in particolare BCAA1 "Introduzione di

fasce tampone lungo i corsi d'acqua", in quanto vanno oltre l'impegno b) "Costituzione/non eliminazione della fascia inerbita" - DM n. 180 del 23.01.15 e DGR 336/2015 di recepimento): gli interventi b) infatti dovranno essere realizzati a partire dalla fascia tampone di cui all'obbligo BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" impegno b), cioè a partire da 5 metri, ridotti a metri 3 in funzione dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico superficiale interessato.

Per quanto attiene all'intervento c) ovvero il ripristino e/o la creazione e/o l'ampliamento di siepi, filari e boschetti, le operazioni aumentano la complessità dell'ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica. Svolgono quindi un'importante azione di salvaguardia della biodiversità sia vegetale che animale.

I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le infrastrutture verdi devono presentare sono precisati in sede di attuazione dei bandi, che prevederanno, altresì, specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili negli interventi in questione.

Le specie da utilizzare per le fasce tampone devono essere:

per lo Strato Arboreo entro i primi 15 metri dal corso del fiume:

Alnus glutinosa, *Salix alba*, *Salix caprea*, *Salix fragilis*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Fraxinus oxycarpa*;
Nelle file esterne, oltre alle precedenti: *Quercus robur*, *Prunus avium*, *Prunus spinosa*, *Acer campestre*, *Ulmus minor*.

per lo strato Arbustivo:

Salix purpurea, *Salix eleagnos*, *Salix trianda*, *Salix viminalis*, *Salix appennina*, *Salix cinerea*, *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Sambucus nigra*, *Ligustrum vulgare*, *Euonymus europaeus*, *Viburnum opalus*.

Per le siepi i filari e i boschetti, non essendo necessariamente decorrenti lungo un corso d'acqua, le specie da utilizzare devono essere quelle caratteristiche della fascia fitoclimatica di impianto che sono dettagliate in sede di attuazione dei bandi:

- Fascia mediterranea o Orizzonte mediterraneo: dal litorale ai primi sistemi collinari;
- Fascia sannitica o Orizzonte submediterraneo: dai 500 ai 1.000 metri di quota circa;
- Fascia atlantica e Fascia subatlantica: dai 1.000 ai 1.800 metri circa;
- Vegetazione climax potenziale del bosco di faggio;
- Fascia mediterraneo alto-montana o Piano culminale, oltre i 1800 metri.

Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche su descritte si può ricorrere anche ad altre specie significative nella flora regionale, di seguito elencate:

Latifoglie:

Acer campestre, *Acer lobelii*, *Acer monspessulanum*, *Acer opalus sub obtusatum*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa*, *Betula pendula*, *Celtis australis*, *Cercis siliquastrum*, *Corylus avellanae*, *Fraxinus excelsior*,

Fraxinus oxyfilla, Genista spp., juniperus spp., Ostrya carpinifolia, Prunus avium, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Pyrus pyraeaster, Quercus robur, Quercus frainetto, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Tamerix gallica, Tilia cordata, Tilia europea, Tilia platyphyllos, Ulmus spp. Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea: Erica scoparia, Ceratonia siliqua.

Conifere:

possono essere utilizzate, esclusivamente nella stazione climatica propria di ogni specie, qualora dagli elaborati tecnici si evinca l'indispensabilità del loro uso. Esse possono essere: Pinus halepensis, Pinus marittima, Pinus domestica, Cupressus sempervirens, Taxus baccata.

Tutti gli investimenti non costituiscono obblighi legali (ne per quanto obblighi di condizionalità) come previsti dal vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania e vanno oltre questi obblighi.

Per quanto attiene agli interventi b) e c) essi possono contribuire alla creazione di aree EFA nell'azienda come previsto all'articolo 17(1) lettera d) del reg. UE 1305/2017. In tali casi le aree interessate dall'investimento non sono ammissibili ai pagamenti compensativi di cui alla misura 10 se, secondo le disposizioni di cui all'articolo 46(1) del reg. UE 1307/2013, esse rientrano nell'obbligo del greening.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F13, F16 e F18.

La tipologia di intervento risponde alla priorità dell'unione 4 *"Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura"* Focus Area 4a *"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"*. La tipologia d'intervento contribuisce indirettamente alla FA 4c.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Decisione della Commissione Europea PM: cp D(2011) 934812 del 09/08/2011 - approvazione della delimitazione delle Zone ad alto valore naturalistico della Campania;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

1. Agricoltori singoli ed associati;
2. Proprietari e gestori del territorio;
3. Province e Comuni della regione;
4. Parchi Nazionali e regionali;
5. Consorzi di Bonifica;
6. Autorità di Bacino regionali e interregionali.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. investimenti materiali per la realizzazione delle azione a), b), e c) riportate nella descrizione della tipologia d'intervento;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
3. per gli Enti pubblici e per la sola azione a) terrazzamenti e ciglionamenti, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del totale della spesa ammessa dell'intero investimento.

I costi ammissibili non coprono eventuali costi derivanti dagli obblighi di cui al vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania.

Le azioni di manutenzione non sono ammesse a contributo in quanto sono finanziate dalla Misura 10.1.3.1.

Le tipologie di terrazzamenti e ciglionamenti previste per l'intervento a) sono descritte nei bandi di attuazione insieme alle opere funzionalmente ad esse collegate quali la regimazione delle acque e il sistema dei sentieri. Questi ultimi sono gradini in pietra costituendosi come scale di raccordo tra i terrazzi e/o i ciglioni e finanziabili solo come loro completamento. Le opere di regimazione delle acque sono canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, finanziabili solo a completamento delle opere di terrazzamento e ciglionamento, in terra presidiate, in terra non presidiate, in pietrame.

Per quanto attiene gli interventi b) e c) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali rientranti nelle seguenti tipologie:

- movimenti terra e operazioni di modellazione del terreno;
- realizzazione di manufatti idraulici di collegamento e interventi di sistemazione spondale;
- dissodatura della superficie;
- preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura);
- eliminazione di manufatti;
- acquisto e messa a dimora di piante.

Eventuali interventi di ingegneria naturalistica sono ammessi per un importo non superiore al 10%.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sono applicabili ai terreni agricoli della Regione Campania.

Nel caso di beneficiari pubblici possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici di proprietà pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc. e aree di proprietà o in gestione ai Consorzi di bonifica.

Sono escluse le superfici agricole che necessitano di ripristino in conseguenza di attività illecite.

Nel caso dell'intervento b) (fasce tampone) gli interventi devono avere una larghezza massima di 5 metri lineari e una lunghezza minima di 100 metri. Inoltre dovranno essere realizzati a partire dalla fascia tampone di cui all'obbligo della condizionalità BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" impegno b) cioè a partire da 5 metri ridotti a metri 3 in funzione dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico superficiale interessato. Tutti gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

1. caratteristiche del richiedente (associazione di imprese; Associazione di Enti gestori Associazione di Enti gestori; partecipazione a progetti collettivi);
2. caratteristiche aziendali/territoriali (superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di maggiore ampiezza); superficie dell'Ente gestore: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le classi di maggiore ampiezza); adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP, IGP- solo per le produzioni vegetali); aree svantaggiate);
3. costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata (costo ad ha $< \leq$ € 5.000; costo ad ha $>$ € 5.000 e \leq € 50.000 € 25.000; costo ad ha $>$ euro 25.000 € 50.000; costo ad ha $>$ € 50.000);
4. localizzazione dell'intervento:
 - a. siti della Rete Natura 2000;
 - b. zone di grande pregio naturale definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

c. Parchi regionali e Riserve naturali regionali e statali;

d. zone vulnerabili a nitrati di origine agricola;

e. aree a pericolosità da frane elevata o molto elevata per le operazioni a) terrazzamenti e ciglionamenti.

I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di punteggio e l'accesso al sostegno e riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto.

Per tutti gli interventi l'importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 300.000,00 euro. L'importo massimo è elevato a euro 750.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale

operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo l'investimento realizzato e utilizzato da due o più agricoltori (persone fisiche o giuridiche) beneficiari in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della Rete Natura 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono stati individuati dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 23 del 19/01/2077. Si segnala la Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni relative ai rischi sono state riportate in ciascuna tipologia di intervento precedentemente descritta.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni relative alle azioni di mitigazione sono state riportate in ciascuna tipologia di intervento precedentemente descritta.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni relative alla valutazione generale sono state riportate in ciascuna tipologia di intervento precedentemente descritta.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Gli investimenti non produttivi si riferiscono alle tipologie di intervento 4.4.1 e 4.4.2 e pertanto le definizioni sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadri.

Definizione di investimenti collettivi

Le definizioni sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadri delle tipologie di intervento

Definizione di progetti integrati

Le definizioni sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadri delle tipologie di intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La definizione ed individuazione dei siti Natura 2000 si riferiscono alle tipologie di intervento 4.4.1. e 4.4.2 e pertanto le stesse sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadr.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La descrizione della focalizzazione dle sostegno verso le aziende agricole riguarda le tipologie di intervento 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4-1-4 - 4.2.1 - 4.4.1 e pertanto in ciascuna di esse sono riportate nei corrispondenti riquadri.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente misura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica riguardano le tipologie di intervento 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2.1 e, pertanto, gli stessi sono riportati in ciascuna tipologia nel corrispondente riquadro.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. *Base giuridica*

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – art. 18 punto 1 lettere a) e b) e art. 45;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 69 - Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 della Commissione - Norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013

8.2.5.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La gestione dei rischi in agricoltura rientra tra le sei priorità della politica europea dello sviluppo rurale successiva al 2013 ed il tema assume particolare rilievo in Campania a causa della notevole fragilità fisica ed idrogeologica dei suoli.

Come emerge dall'analisi di contesto, il territorio della Campania è esposto ai rischi: idrogeologico, data la natura dei terreni e le notevoli acclività presenti nel territorio regionale; di inondazione, per l'insufficienza di reti scolanti ed impianti idrovori e climatico, con un indice di vulnerabilità al cambiamento climatico pari a 47.

Con la presente misura si intende quindi soddisfare i seguenti fabbisogni, correlati ai pertinenti elementi dell'analisi SWOT:

F11 Migliorare la gestione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole e forestali correlato all'elemento di debolezza **W18** (la Regione Campania risulta tra le regioni maggiormente colpite da eventi calamitosi ed alluvionali sia per numero di eventi che per danni subiti in termini di valore);

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico correlato agli elementi di debolezza **W30** (buona parte del territorio è a rischio idrogeologico); **W31** (alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione); **W42** (lo stato delle reti scolanti appare non adeguato a fronteggiare le citate emergenze climatiche); **T10** (danni causati da cambiamenti climatici ed eventi meteorici calamitosi);

Tali fabbisogni sono soddisfatti dalle tipologie d'intervento previste dalla misura, indirizzate:

- **alla prevenzione di** eventuali danni al potenziale produttivo delle aziende agricole ed al territorio nella più ampia accezione ambientale data la frequenza con cui si sono verificati in Regione Campania eventi catastrofici, che hanno seriamente danneggiato le strutture aziendali nonché il potenziale produttivo agricolo e zootecnico, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo (tipologia d'intervento 5.1.1)
- **al ripristino** delle strutture oggetto di danni non coperti dalle Misure ed Azioni previste dal Programma Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che opera con

strumenti assicurativi ai sensi dell'art. 36 del Reg. UE n. 1305/2013, (tipologia d'intervento 5.2.1)

Le priorità e focus area interessati dalla misura sono riportate nella tabella allegata. Con la X sono indicate le focus area principali e con il • quelle secondarie.

La misura contribuisce in modo **trasversale** agli obiettivi connessi:

all'**ambiente**: mitigando il fenomeno dell'erosione (e di conseguenza la perdita di fertilità dei suoli) ed il degrado paesaggistico. Il repentino ripristino del potenziale produttivo danneggiato esplica, infatti, favorevoli effetti su diverse componenti quali il suolo, il paesaggio e la stabilizzazione degli ecosistemi danneggiati dagli eventi calamitosi.

all'**adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici in atto**: le iniziative legate al ripristino del potenziale produttivo prevedono, tra l'altro, il finanziamento di reinvestimenti in colture tradizionali e più resistenti ad eventi quali ad esempio ondate di calore e siccità che colpiscono la regione. Le stesse contribuiranno, in coerenza con l'Accordo di Partenariato e la Strategia Regionale, nell'ambito della Priorità 1, ad accrescere la capacità di resistenza del territorio ai rischi suddetti.

alla **innovazione**: i meccanismi di prevenzione finanziati dalla misura tesi a mitigare gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (reti antigraffine, opere di ingegneria naturalistica e riqualificazione di fossi e/o canali consortili) beneficeranno di tecnologie produttive e di allestimento innovative.

Priorità		3	4	
Focus Area		3b	4a	4b
Tipologia di intervento	Azioni			
Tipologia di intervento 5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suolo sulle produzioni agricole in ambito aziendale ed <u>extraaziendale</u>	Azione A: riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale	X	•	•
	Azione B: Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili	X	•	•
Tipologia di intervento 5.2.1. Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.		X		

figura Le priorità e focus area interessati dalla misura

Sottomisura	Tipologia di operazione	Azioni
5.1 <i>Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.</i>	5.1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suolo sulle produzioni agricole in ambito aziendale ed extraaziendale	Azione A: riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale
		Azione B: Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili
5.2 <i>Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici</i>	5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.	

figura Articolazione della misura

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. 5. 1.1. Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La regione Campania, come meglio esplicitato nell'analisi di conteso, è tra le regioni maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione ai fenomeni alluvionali. Tali indicazioni sono emerse anche dallo studio prodotto dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ovvero il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, redatto secondo i dettami della Direttiva Comunitaria 2007/60.

Le condizioni dell'analisi SWOT, richiamate ai punti W30, W31, W42 e T10, sono state recepite nel fabbisogno F18.

Tra gli interventi di tipo strutturale da intraprendere per la mitigazione del rischio inondazione vi è quello di prevenire l'erosione dei suoli in agricoltura, agevolando la regimazione delle acque di superficie in canali.

Infatti, il rischio di erosione dei suoli, il dissesto spondale, la scarsa fruibilità del territorio rurale, è elevato anche in considerazione dell'attuale fase climatica in cui si manifesta una estremizzazione degli eventi meteorici soprattutto nel periodo autunno inverno; pertanto, è necessario prevedere non solo un ampliamento complessivo della rete di deflusso consortile ma anche una sua ambientalizzazione attraverso interventi di tipo naturalistico o attraverso una ri-progettazione facendo ricorso anche ad ingegneria naturalistica. Inoltre, nel periodo estivo durante la fase di raccolta dei prodotti agricoli, in concomitanza di episodi consistenti di persistenti piogge, il territorio subisce allagamenti che compromettono le produzioni.

La tipologia sostiene la realizzazione di **investimenti aziendali** ed extra aziendali previsti dal PSR, destinati alla prevenzione ed alla riduzione dei danni.

Conseguentemente si prevedono due specifiche azioni, la prima (Azione A) rivolta esclusivamente alle aziende agricole e la seconda (Azione B) di natura extra aziendale rivolta esclusivamente ai consorzi di bonifica.

In particolare la tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni emergenti dai sotto elencati elementi dell'analisi SWOT riferibili alla tipologia stessa:

Fabbisogno 18

W30 (buona parte del territorio è a rischio idrogeologico);

W31 (alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione);

W42 (lo stato delle reti scolanti appare non adeguato a fronteggiare le citate emergenze climatiche);

T10 (danni causati da cambiamenti climatici ed eventi meteorici calamitosi);

Fabbisogno 11

W18 (la Regione Campania risulta tra le regioni maggiormente colpite da eventi calamitosi ed alluvionali sia per numero di eventi che per danni subiti in termini di valore).

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso ai singoli agricoltori, che risponde alla **priorità 3** (promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura), con una **focus sull'area b**) relativa al sostegno della gestione del rischio aziendale. La stessa contribuisce, inoltre, in modo trasversale alla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura) con un focus sulle aree **4 a** (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità) e **4 b** (migliore gestione delle risorse idriche).

Azione A

Gli investimenti previsti con questa Azione sono tesi alla:

a) riduzione dei danni da grandine sulle produzioni agrarie attraverso il finanziamento di interventi aziendali tesi a dotare le aziende di impianti antigrandine;

b) prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico del suolo rilevabili in ambito aziendale attraverso l'attivazione, nelle aree a rischio o pericolo idro-geologico elevato/molto elevato come individuate dai Piani

di Assetto Idrogeologico (PsAI) e approvati dalle Autorità di Bacino regionali ed interregionali operanti in Campania di sistemazioni idraulico – agrarie, attuate con tecniche di **ingegneria naturalistica (viminate, fascinate e palizzate)**, tese alla prevenzione del rischio di erosione e dissesti localizzati, che potrebbero verificarsi a seguito di avversità atmosferiche. Ciò allo scopo di contribuire a più ampi obiettivi comprensoriali di difesa e tutela del territorio in linea con quelli previsti dall’Azione B.

Tali interventi non si configurano come miglioramenti fondiari (finanziati nella sotto-misura 4.1), ma hanno prevalentemente una finalità di prevenzione delle calamità relative al dissesto idrogeologico.

Azione B

I Consorzi di Bonifica, beneficiari dell’Azione, hanno un ruolo importante per la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico. La realizzazione/sistemazione dei canali di scolo collettivi di competenza consortile favorisce il rapido allontanamento delle acque meteoriche, previene fenomeni di ristagno idrico nel suolo ed in particolare nella parte riguardante il franco di coltivazione, contribuisce a migliorare i terreni agrari del comprensorio e conseguentemente ha una ricaduta positiva sulle colture agrarie.

I principali interventi di natura comprensoriale utili alla riqualificazione dei canali collettivi sono:

1. Rifacimento di canali obsoleti la cui manutenzione straordinaria è antieconomica per cui si preferisce una ri-progettazione;
2. adeguamento della sezione dei canali e dei fossi in terra battuta esistenti;
3. creazione di nuovi canali naturaliformi, supportati da adeguata progettazione in ambito idraulico anche con criteri di tipo naturalistico.

Gli interventi potranno essere realizzati, ove possibile e conveniente, mediante l’utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica, favorendo la rinaturalizzazione dell’area di intervento, permettendo creazione di habitat in cui favorire la biodiversità; inoltre, il ricorso a tali tecniche facilita la mitigazione dell’impatto ambientale sulla matrice suolo. L’operazione sarà finanziata in coerenza con l’art.18 par.2 del Regolamento 1305/2013 che prevede che per gli interventi dei soggetti pubblici deve sussistere un nesso tra l’investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

-
-Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale);

- Decreto Legislativo 152/06 (Norme in materia ambientale);
- Legge regionale 4/2003;
- Piano del rischio Alluvioni;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010;
- Piani Stralcio di assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge n. 183/1989;
- Piani di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e D. Lgs. N. 49/2010 gestione rischio alluvioni;
- Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (Art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013);
- D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;
- Art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Azione A: Agricoltori o associazioni di agricoltori

Azione B: Consorzi di Bonifica e irrigazione

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti sostenuti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 (ammissibilità delle spese e stabilità) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 (ammissibilità delle spese) e 61 (spese ammissibili) del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di investimenti:

Azione A

Reti antigrandine;

Reti antigrandine e relativi impianti, la cui tipologia risulti coerente con la difesa delle colture agrarie presenti in azienda dalla avversità atmosferica (grandine) come descritta al punto h) del paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Il sostegno alla realizzazione di impianti antigrandine è applicabile all'intero territorio regionale.

Opere di ingegneria naturalistica e canali di scolo.

Le opere di ingegneria naturalistica ovvero vimate o fascinate o palizzate e/o le opere di canali di scolo possono essere realizzate in aziende ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a rischio o pericolo idro - geologico elevato/molto elevato.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Azione B

Sono ammessi i lavori per una migliore funzionalità dei fossi consistenti nell'adeguamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili.

Sono ammesse opere di ingegneria naturalistica nella misura massima del 20% del costo dei lavori.

Le espropriazioni sono realizzabili nella misura massima del 10% del costo dei lavori

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria (lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili).

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Azione A

Applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto:

- Investimenti per la tutela delle produzioni agricole e per la tutela del suolo dai fenomeni erosivi.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- l'impresa condotta dovrà risultare essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A., per l'esercizio di attività agricole al codice ATECO 01;
- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- Affidabilità:

1. non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati

- contro la pubblica amministrazione;
- 2. non essere oggetto di procedure concorsuali.

I progetti e gli interventi di cui alla presente Azione, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per acquisto di materiali e attrezzature usati;
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per lavori in economia;
- per spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora.

- Per spese effettuate allo scopo di completare opere/impianti presenti in azienda.

Azione B

Applicabile al territorio della Regione Campania nelle aree di competenza dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 4/03.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione massima d'investimento. Per essere ammessa alla fase d'istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nei bandi di attuazione.

Possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici ricadenti nei limiti dei comprensori di bonifica.

Il progetto deve:

- dimostrare l'insufficienza della sezione idraulica a contenere i volumi fluenti;
- essere incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell'Ente;
- soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013, ed in particolare:
 - se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua a livello dell'investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento stesso;
 - se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se:
 1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;
 2. un'analisi ambientale, effettuata o approvata dalla autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso

d'acqua.

Sono esclusi dal campo applicativo della tipologia di intervento i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1 "Misura per la protezione del suolo" dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche" del DM n. 180/2015 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto condizionalità), così come recepito a livello regionale.

La tipologia di intervento deve assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta e autorizzazioni).

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezioni basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Azione A

1. Maggiore rischio;
2. tipologia dell'azienda (aziende che svolgono attività con maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato nell'azienda, aziende aderenti a "progetti collettivi a valenza ambientale" di cui alla sottomisura 16.5, azienda aderente al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014 – 2020 sottomisure 17.2/17.3; aziende iscritta ad albi di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P., ovvero iscritta all'ERAB (elenco regionale delle aziende biologiche);
3. localizzazione geografica (zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 – SAU/SAT; superfici agricole aziendali ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a rischio o pericolo idro – geologico elevato/molto elevato);
4. dimensione economica dell'intervento.

A parità di punteggio saranno preferiti, nell'ordine:

- progetti con valore economico minore;
- progetti presentati da agricoltori insediatisi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno.

Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

Azione B

1. Zone a maggiore rischio;
2. numero di aziende servite;
3. costo beneficio del progetto.

Il rifacimento di vecchi canali o la creazione di nuovi volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici dovrà concorrere alla mitigazione del rischio idraulico, laddove presente e sarà un fattore di premialità a parità di opere progettuali.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

Azione A

Per gli interventi considerati l'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto alle seguenti condizioni:

Aliquota di aiuto massima pari all'80 % del costo dell'investimento ammissibile (allegato 2 Regolamento (UE) 1305/2013) per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori.

Il costo complessivo (somma degli investimenti ammessi) ammissibile a contributo è parametrato ad un minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di euro 200.000,00 di spesa per agricoltore, che costituisce, inoltre, l'investimento totale massimo ammissibile per l'intero periodo di programmazione.

Azione B

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del singolo progetto è definito in massimo € 900.000,00

E' facoltà del richiedente presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto del predetto limite massimo di spesa.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto una attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni.

Tale tipologia di intervento non è stata mai attivata sul territorio regionale ma poiché la misura è rivolta ai beneficiari pubblici e privati nella programmazione 2014-2020 si terrà conto di alcune criticità emerse nel corso degli Audit della Corte dei Conti europea e della Commissione europea anche presso altre AdG con particolare riguardo alle Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate anche da parte di beneficiari privati e alla congruità delle spese rendicontate.

Pertanto, per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si terrà conto anche dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati;

Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e, pertanto, comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzi approvati da Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici.

M2 –La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti pubblici. Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 – Tutte le domande ed i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico – amministrativa per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche

attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'operazione pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale dell'Agricoltura. La scelta dei parametri ed il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, allo scopo di ridurre il tasso di errore e conseguente revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile ed in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi avvenuti entro limiti di tempo predefiniti.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in quanto l'aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.2.1. Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere la redditività e la competitività delle singole aziende agricole interessate da avversità atmosferiche e calamità naturali. In tal senso sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, – calamità naturali – lettera k ed eventi catastrofici – lettera l), in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il tipo di intervento verrà attivato di volta in volta in relazione alla tipologia di evento calamitoso intervenuto, riconosciuto formalmente dall'Autorità competente che provvede alla delimitazione dell'areale danneggiato, che abbia causato la distruzione del potenziale agricolo e/o zootecnico aziendale in misura pari o superiore al 30%.

L'intervento potrà essere attivato anche nel caso in cui le misure di eradicazione/circostrizione di una fitopatia o di una infestazione parassitaria, adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE, abbiano causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato, sempreché l'evento sia riconosciuto dall'Autorità competente.

In particolare la tipologia d'intervento risponde al seguente fabbisogno emergente dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT riferibili alla tipologia stessa:

Fabbisogno 11

W18 (la Regione Campania risulta tra le regioni maggiormente colpite da eventi calamitosi ed alluvionali sia per numero di eventi che per danni subiti in termini di valore);

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso ai singoli agricoltori, che risponde alla priorità dell'Unione n. **3** **priorità 3** (promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura), con un **focus sull'area b**) relativa al sostegno della gestione del rischio aziendale.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile per il ripristino, nei limiti di seguito descritti, determinata sulla base del danno accertato.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e s. m.i.;
- D.M. n. 162 del 12/1/2015 – Semplificazione Gestione PAC 2014-2020;
- Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Strutture fondiarie:

Ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte (fabbricati rurali, opifici, altri manufatti rurali quali ad es. impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'impresa agricola), incluso l'acquisto di ricoveri temporanei utili all'immediata prosecuzione dell'attività.

Ripristino/ricostruzione di opere aziendali (Tra l'altro opere di contenimento, strade, sistemi di drenaggio, opere provvista di acqua per l'irrigazione, impianti irrigui fissi, opere di adduzione di energia elettrica).

I fabbricati e le opere aziendali interessate dall'intervento devono risultare essere in regola con le vigenti norme in materia di edilizia (accatastati, condonati, costruiti con permesso).

Colture:

Ripristino della coltivabilità del terreno.

Ripristino dei miglioramenti fondiari (impianti frutticoli, olivicoli, viticoli, vivaistici).

Ricostituzione delle scorte vive danneggiate o distrutte:

Scorte vive (ammissibili ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 45 paragrafo 3),

- ai fini della ammissibilità è indispensabile che tali scorte siano regolarmente censite all'anagrafe nazionale zootecnica e che l'ASL competente abbia rilasciato la certificazione attestante quantità e qualità di capi deceduti e/o dispersi.

- Macchine ed attrezzature agricole.

Spese generali (se strettamente connesse alla realizzazione degli interventi approvati per la tipologia d'intervento):

- onorari di professionisti e consulenti

Tutti i costi ammissibili relativi agli investimenti debbono essere sostenuti per il ripristino di beni, strutture ed infrastrutture aziendali: al servizio della produzione agricola, danneggiati dall'evento calamitoso nell'area regionale delimitata in sede di riconoscimento formale, e nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso.

Il sostegno non è concesso per:

- il mancato guadagno (mancati redditi) per la perdita di produzione conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico;
- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto e/o messa a dimora di piante annuali;
- l'acquisto di materiali e attrezzature usati;
- l'acquisto di beni di consumo;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- i lavori in economia.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania. Condizioni di ammissibilità del sostegno:

- l'evento calamitoso (calamità naturale, avversità atmosferica o evento catastrofico) è stato formalmente riconosciuto con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i.;
- l'azienda agricola ha riportato danni a terreni, impianti e strutture all'interno dell'area delimitata dal provvedimento suddetto;
- l'evento calamitoso ha causato danni non inferiori al 30% del potenziale produttivo agricolo dell'azienda;
- alla data dell'evento calamitoso l'impresa agricola è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente,

sezione speciale, con codice ATECO che inizia con le cifre "01";

Condizioni di idoneità del richiedente:

- possesso dei beni danneggiati o distrutti su cui realizzare gli investimenti di ripristino;
- affidabilità:
 - non aver subito condanne per reati nel campo alimentare, di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
 - non essere oggetto di procedure concorsuali;
 - non essere oggetto di cause interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I progetti e gli interventi di cui alla presente tipologia, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

I criteri di selezione privilegeranno:

- tipologia del beneficiario (beneficiari che abbiano stipulato, in data antecedente l'evento calamitoso per cui è richiesto il contributo, una polizza assicurativa contro l'evento specificamente considerato, relativamente a beni afferenti l'attività agricola non ammissibili all'assicurazione agevolata, tenuto conto di quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2 /17.3; beneficiari che svolgono attività con un maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato).
- maggior valore del potenziale produttivo danneggiato
- localizzazione geografica (superfici agricole aziendali ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 – SAU/SAT).

A parità di punteggio saranno preferiti i progetti con valore del potenziale produttivo danneggiato maggiore.

Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi considerati il sostegno sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto alle seguenti condizioni:

- la spesa massima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Comunitarie,

Nazionali e Regionali è pari a 500.000,00 Euro;

- l'aliquota di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile rientrante nei limiti sopra evidenziati;

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo, le somme riconosciute al beneficiario da altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o da regimi assicurativi privati e destinate alle medesime finalità, dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato, ovvero dall'importo concesso (cfr paragrafo 4 art. 18 Reg Ue 1305/2013).

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto una attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni.

Poiché la misura è rivolta ai beneficiari privati nella programmazione 2014-2020 si terrà conto di alcune criticità emerse nel corso degli Audit della Corte dei Conti europea e della Commissione europea anche presso altre AdG con particolare riguardo alle Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati e alla congruità delle spese rendicontate.

Pertanto, per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si terrà conto anche dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.

Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa

della presenza di più soggetti attuatori.

R10 – Rischio di sovracompensazione del danno: il contributo di ripristino del potenziale produttivo potrebbe cumularsi con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici.

M2 – Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione con prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti pubblici. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

M3 – Tutte le domande ed i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate saranno oggetto di istruttoria tecnico – amministrativa per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'operazione pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale dell'Agricoltura. La scelta dei parametri ed il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, allo scopo di ridurre il tasso di errore e conseguente revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile ed in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi avvenuti entro limiti di tempo predefiniti.

M10 – A fronte della criticità rilevata, per limitare il rischio di errore, la verifica dell'eventuale indennizzo assicurativo o compensativo anche a carattere privato attivati dal beneficiario, sarà effettuata in sede di ammissibilità della domanda di sostegno attraverso il sistema assicurativo agricolo nazionale istituito ai sensi delle norme nazionali di riferimento (D.Lgs. n. 102/04) e le banche dati regionali. In presenza di contratto assicurativo sarà richiesta apposita certificazione alla compagnia interessata, riportante la specifica dell'indennizzo liquidato.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla misura un grado di rischiosità basso. Ovvero, si ritiene che il controllo della presenza di assicurazioni presso il sistema assicurativo agricolo nazionale permetta di limitare la possibilità che gli agricoltori abbiano sottoscritto altre assicurazioni per le stesse tipologie di danno.

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web: <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

I criteri di selezioni basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7)

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura e/o dei tipi di interventi.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura e/o dei tipi di interventi.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura e/o dei tipi di interventi.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art 19 paragrafo 1 lettera a) punto i) punto ii);
- Regolamento (UE) n.1305/2013 – Art 19 paragrafo 1 lettera b);
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- Reg.(UE) n.1307/2013 - art.9 (“agricoltore in attività”).

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto evidenzia un dato altamente contraddittorio: se per un verso l'età media degli imprenditori agricoli è particolarmente elevata, dall'altro il livello di disoccupazione giovanile rappresenta un dato preoccupante.

L'analisi evidenzia, inoltre, una qualità della vita nelle aree rurali insoddisfacente: per la scarsa dotazione infrastrutturale, per gli aspetti economici – reddituali e, più in generale, per i ridotti servizi alla persona. Nell'ambito delle aree rurali, ed in maniera ancora più evidente nelle “aree interne”, emerge un accentuato indebolimento dei servizi socio-sanitari, con riflessi negativi su una popolazione sempre più anziana. Pertanto, in continuità con la precedente programmazione, si rileva la necessità di investire a favore dei servizi alla persona di tipo socio-assistenziale e a favore del turismo rurale, in crescita nell'ultimo decennio.

Tanto premesso tra le potenzialità delle aziende agricole vi è la propensione alla diversificazione dell'offerta in settori contigui (fattorie sociali, didattiche, avvio di green-job). La diversificazione delle attività aziendali è la strategia giusta per mantenere/incrementare il reddito agricolo e i livelli occupazionali, assicurando un tenore ed una qualità della vita paragonabile a quello di altri settori .

La misura incentiva sia l'avviamento di giovani agricoltori, che favorisce il processo di ammodernamento delle aziende agricole grazie alle maggiori conoscenze e capacità di utilizzare le tecnologie disponibili, sia la nascita di nuove imprese in ambito extragricolo per sostenere l'incremento dei posti di lavoro e il mantenimento di un tessuto sociale attivo in aree a rischio di abbandono. L'attività di diversificazione, quindi, assume un ruolo molto importante nelle aree rurali (C e D) dove le attività di diversificazione sono finalizzate a migliorare ed implementare la qualità e la quantità delle attività nell'ambito del turismo, dell'artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio – sanitari. Analogamente, nelle aree interne l'attività agrituristica sociale e didattica resta una delle poche occasioni di sviluppo o mantenimento occupazionale anche per personale agricolo qualificato.

Non da meno è il contributo della misura nelle aree periurbane dove le aziende agricole difficilmente riescono a sviluppare e consolidare l'attività agricola a causa delle pressioni esterne e della sempre più ridotta disponibilità di terreni: pertanto, l'incremento di reddito dovuto alle attività connesse, previste dal legislatore italiano, rappresentano l'ultima possibilità di esistenza delle aziende stesse.

In particolare la misura quindi risponde ai seguenti fabbisogni:

F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.

F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali

F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.

Attraverso le tipologie di interventi previsti, la misura contribuisce al perseguimento delle priorità principali e focus area riportate nella tabella a margine

In particolare rispetto alle priorità trasversali, la natura degli interventi previsti dalla misura contribuirà positivamente ai processi di innovazione in area rurale ed avrà riflessi positivi sull'ambiente e sul clima. Per le tipologie d'intervento 6.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 sono presenti solo Focus Area principali. Per la tipologia 6.1.1 la focus area principale è indicata con la X e la secondaria con il segno ·

Priorità	P2		P6
	2A	2B	6A
Tipologia di intervento			
6.1.1: Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come unico capo azienda agricola.	·	X	
6.2.1 : Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali.			X
6.4.1 : Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	X		
6.4.2 : Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali			X

priorità

Articolazione della misura		
Sottomisura	Tipologia di intervento	
Sottomisura 6.1 <i>Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.</i>	<ul style="list-style-type: none"> 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola. 	
Sottomisura 6.2: <i>Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tipologia di intervento 6.2.1 : Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali. 	
Sottomisura 6.4: <i>Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tipologia di intervento 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 	<ul style="list-style-type: none"> Tipologia di intervento 6.4.2 creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali

articolazione

8.2.6.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.6.3.1. 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola.

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

In Campania il 57,6% degli imprenditori agricoli è rappresentato da soggetti con più di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 anni. La tipologia di intervento viene attivata per favorire il ricambio generazionale dei giovani agricoltori e creare così le premesse per il rilancio della produttività dell'azienda agricola attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e/o per evitare lo spopolamento nelle aree rurali.

L'intervento ha l'obiettivo di:

1. creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali, nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale;

2. favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

L'intervento sostiene il primo insediamento dei giovani attraverso il riconoscimento di un premio forfettario secondo una logica di progettazione integrata (pacchetto giovani) che consente di ottenere un sostegno all'attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere direttamente alla tipologia d'intervento 4.1.2 coordinata nell'ambito del piano aziendale.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde al seguente fabbisogno che di seguito è declinato per gli elementi dell'analisi SWOT riferibili alla tipologia d'intervento:

F09 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali

W16 - Elevata età media degli imprenditori agricoli;

O5 - Propensione dei giovani ad intraprendere l'attività agricola.

Il sostegno è finalizzato a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli contribuendo in tal modo alla priorità dell'Unione 2 "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area b) " favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

Trasversalmente contribuisce alla focus area 2 a " migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno prevede l'erogazione di un premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

La prima rata è pari al 60% del premio e verrà concessa, dopo la decisione individuale dell'aiuto, previa costituzione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo.

Il pagamento dell'ultima rata, da effettuare entro cinque anni dalla data della decisione di concessione dell'aiuto, è comunque subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA che comprende il Progetto di Investimento.

In caso di revisioni e varianti ai Progetti di Investimento, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che hanno consentito la concessione dell'aiuto.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è collegata con:

- l'art. 9 del Reg (UE) n. 1307/2013, ("Agricoltore in attività");
- l'art 65 del Reg (UE) n. 1303/2013;
- DM 6513 del 18.11.2014 ss.mm.ii.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto che per la prima volta si insediano in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e presentano un Progetto di Investimento, e attivano contestualmente la tipologia d'intervento 4.1.2. Essi devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali. (Reg n.1305/2013, art.2 , lettera n.).

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore.

L'aiuto relativo alle misure/sottomisure attivate contestualmente al premio viene erogato secondo le modalità previste nella specifica scheda.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Il beneficiario per poter accedere all'aiuto deve:

1. avere età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2. insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda;
3. presentare un Progetto di Investimento integrato con gli investimenti a valere sulla tipologia d'intervento 4.1.2;
4. possedere un'adeguata qualifica e competenza professionale. Il giovane può acquisire tali condizioni entro 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione di concessione del premio;
5. il piano d'azione deve prevedere che il beneficiario si impegna a rispondere alla condizione di "Agricoltore in attività", come definito dall'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

L'impresa deve:

1. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A.;
2. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c. , come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;

3. Nel caso di società si distinguono i due casi:

- società di persone e società cooperative: la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda è affidata al giovane/ai giovani insediati che devono essere in grado di esercitare il controllo sull'azienda in termini di potere decisionale sulla gestione, sui benefici e sui rischi finanziari connessi per tutta la durata dell'impegno. In questi casi la maggioranza (almeno il 51%) dei soci deve essere costituita da giovani;
- società di capitali il giovane/i giovani devono risultare, nell'atto costitutivo/statuto della società, di essere amministratore/legale rappresentante con poteri straordinari a firma disgiunta per tutta la durata dell'impegno. In questo caso il giovane/i giovani devono dimostrare il avere la maggioranza delle quote sociali.

1. L'azienda agricola, al momento della presentazione delle domande di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di produzione standard, compresa tra € 12.000 ed € 200.000 nelle macroaree C e D e ad € 15.000 ed € 20.000 nelle macroaree A e B.

Il Progetto di Investimento deve essere integrato nel Piano previsto per la tipologia 4.1.2.

L'attuazione del Progetto di Investimento deve iniziare entro i termini temporali definiti per la tipologia 4.1.2 e comunque non oltre i 9 mesi dalla data di decisione iniziale di concessione dell'aiuto.

Ai sensi della presente tipologia di intervento si precisa altresì che:

per "insediamento" deve intendersi l'acquisizione di un'azienda agricola da parte del giovane agricoltore che vi si insedi in qualità di unico capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale. Pertanto il processo di insediamento si intende iniziato al momento di apertura della posizioni presso la Camera di Commercio e si intende concluso a seguito della piena attuazione del Progetto di Investimento, che dovrà risultare iniziato successivamente alla presentazione della domanda del premio.

L'assunzione delle responsabilità fiscali e civile è accertata come di seguito :

- 1) l'apertura, per la prima volta della P.IVA per l'attività agricola intrapresa;
- 2) l'iscrizione per la prima volta al registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A.;
- 3) l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS;
- 4) il titolo di proprietà o un contratto di affitto fondi rustici regolarmente registrato.

La data di primo insediamento corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)

Il giovane deve presentare la domanda di aiuto entro entro 18 mesi dalla data di iscrizione alla CCIAA,

Il requisito delle conoscenze e competenze professionali si ritiene soddisfatto se l'interessato:

- è in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario o forestale, scienze delle tecnologie

alimentari, laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali e lauree equipollenti

• ovvero, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- ha frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania;

- ha esercitato l'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;

- ha sostenuto positivamente l'esame ai sensi della deliberazione n. 109/2 del 29.07.1988.

Negli ultimi due casi, deve, entro tre anni dalla data della decisione di concessione dell'aiuto, partecipare con profitto ad un corso regionale di formazione in agricoltura della durata minima di almeno 100 ore.

Di seguito si specificano le condizioni di non ammissibilità.

- La costituzione della nuova azienda agricola da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi;
- l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.

Il punteggio di merito conseguito dal Progetto di Investimento dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi:

- Favorire soggetti in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali scienze delle tecnologie alimentari, , laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali e lauree equipollenti) rispetto a quelli che sono in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico o altro titolo di livello universitario o scuola media superiore o di partecipazione ad attività formative coerenti con il Progetto di Investimento;
- Favorire le aziende che aderiscono al Piano Assicurativo agricolo o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione;
- Dimensione economica dell'azienda.

A parità di altri fattori, sarà riconosciuto un elemento di priorità alle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La fissazione dell'ammontare dell'aiuto da concedere, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 6 del Regolamento UE 1305/13, tiene conto del fatto che la situazione socio economica della Regione Campania è caratterizzata da una serie di indicatori negativi che la collocano agli ultimi posti in Italia, come è stato evidenziato dall'analisi SWOT. Fra di essi vanno ricordati:

- le dimensioni fisiche ed economiche delle aziende agricole campane: le più ridotte dell'agricoltura italiana;
- senilità: il 57,6% degli imprenditori agricoli ha più di 55 anni, mentre poco più del 5% ha meno di 35 anni;
- il tasso di disoccupazione giovanile: pari al 48,2% (media Italia = 35,3%);
- il PIL per abitante: pari a € 16.601(- 6,2% rispetto al 2005) ed il gap è ulteriormente aumentato con il resto dell'Italia, pari al 63,8% della media nazionale. Di conseguenza, oltre un quarto della popolazione (25,8%) è classificata a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione.

In questo contesto, con riferimento specifico alla realtà agricola, la situazione risulta caratterizzata da maggiori difficoltà nelle aree interne rispetto a quella della fascia costiera. Particolarmente significativo risulta essere il confronto tra le macro-aree A e B e le macro-aree C e D per quanto riguarda la percentuale di conduttori agricoli con età inferiore a 40 anni: nelle prime raggiunge il 13,7%, mentre nelle seconde si ferma a 9,6% con una differenza del - 30% (VI Censimento Agricoltura).

Il premio risulta di euro 50.000 nelle macroaree C e D e di euro 45.000 nelle macroaree A e B: quest'ultimo viene ridimensionato in considerazione della condizione socioeconomica già descritta nonché della presenza di giovani conduttori in agricoltura che registra una differenza del 30% tra le macroaree A - B e C - D.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

Nel caso in cui il premio è erogato contestualmente all'aiuto di altre misure/sottomisure ai rischi specifici della misura si aggiungono quelli afferenti la misura/sottomisura associata.

R 5 – Corretta implementazione del piano aziendale.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

RG – Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione delle diverse fasi della domanda di aiuto e di pagamento;

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa."

MG – Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che i beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il criterio adottato per il calcolo del premio mira ad assicurare al giovane imprenditore, nel periodo di attuazione del piano di sviluppo, un reddito non dissimile a quello che mediamente fruiscono le aziende agricole del territorio regionale.

A tal fine è stato calcolato il Reddito da lavoro attribuibile all'Unità di lavoro utilizzando il sub-campione della RICA regionale (2013) in cui ricadono le aziende con Produzione Standard compresa tra 12.000 e 200.000 euro. Tali limiti corrispondono alla soglia minima e alla soglia massima della dimensione economica delle aziende che possono avere accesso all'aiuto di primo insediamento.

Il valore medio di detto reddito unitario su base annua è calcolato in 14.646. Considerato che la realizzazione del piano di sviluppo dura tre anni, l'importo complessivo corrisponde a $14.646 * 3 = 43.938$.

Sulla base di tale indicazione e in relazione alle maggiori difficoltà cui va incontro la realizzazione del piano aziendale nelle aree più svantaggiate, anche in termini di tempo necessario per pervenire al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal piano, si reputa giustificato prevedere un premio di € 50.000 per le aziende ricadenti nelle macro-aree C e D ed € 45.000 per le aziende ricadenti nelle macro-aree A e B.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la tipologia di intervento

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per risultare ammissibile ai sensi dell'art. 19, par.1 lettera i del Reg (UE) 1305/2013 l'azienda agricola, al momento della presentazione della domanda di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard, non inferiore ad € 12.000 nelle macroaree C e D e ad € 15.000 nelle macroaree A e B. Detta dimensione economica non potrà risultare altresì superiore ad € 200.000. Il sostegno è stato stabilito sulla base dei flussi informativi provenienti dalla Rete Contabile Agricola (RICA). In particolare sono state individuate le correlazioni che sussistano tra dimensione economica, espressa in Produzione Standard, e risultati di bilancio.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi paragrafo "condizioni di ammissibilità"

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014